

# X. CAPITOLO GENERALE

## COSTITUZIONI.

### CAPO I

Fine della Società Salesiana.

(Vedi Regole).

RICHIAMI	DELIBERAZIONI CHE SI RIFERISCONO	MODIFICAZIONI CHE SI PROPONGONO	OSSERVAZIONI
	ORATORII FESTIVI		
(234)	1. Ogni Direttore si dia sollecitudine d'impiantare un Oratorio festivo presso la sua Casa od Istituto, se ancora non esiste, e dargli sviluppo se già è fondato, <i>ma in ciò si proceda di buona intelligenza col Parroco</i> . Egli consideri quest'opera siccome una delle più importanti di quante gli furono affidate, la raccomandi alla carità e benevolenza delle persone facoltose del luogo, per averne i sussidi necessari, ne parli spesso nelle conferenze, incoraggiando i Confratelli ad occuparsene, ed istruendoli all'uopo, e non si dimentichi mai che un Oratorio festivo fu già culla dell'umile nostra Congregazione.		
(236)	2. Nella distribuzione del personale in ciascuna Casa, l'Ispettore d'accordo col Direttore della medesima abbia ogni anno in mira di stabilire un Sacerdote al quale sia dato speciale incarico dell'Oratorio festivo, e il Direttore si dia amorevole premura di fornirgli quegli aiuti materiali e personali, che si giudicano necessari al buon andamento, procurando ancora che tal sacerdote sia libero da altre occupazioni non compatibili colla sua carica, e si cambi il meno possibile. Egli poi eserciterà l'ufficio suo in piena dipendenza dal Direttore della Casa, cui l'Oratorio è annesso; a lui darà relazione almeno una volta al mese sull'andamento dell'Oratorio medesimo.	2. <i>Nella distribuzione del personale per ciascuna Casa, l'Ispettore fornisca l'Oratorio di un personale adatto, soprattutto sicuro in fatto di moralità e stabilisca un sacerdote al quale ne sia dato speciale incarico ecc (VIII, p. 59).</i>	
(VIII p. 60)			
(VIII p. 60)	3. <i>Il Direttore dell'Oratorio festivo non potrà conservare danaro presso di sé, né fare spese di sorta, ma per ogni bisogno si rivolgerà al Direttore della Casa, il quale si mostrerà a lui discendente nel provvedere ai bisogni d. l'Oratorio</i>		
(VII p. 92)	4. <i>Il Direttore dell'Oratorio festivo non faccia innovazioni nell'andamento dell'Oratorio, non stabilisca feste speciali, passeggiate o simili, né inviti ad aiutarlo personale né interno né esterno, senza previa intelligenza e benplacito del Direttore della Casa.</i>		
(VIII p. 60)	5. Negli Oratorii, particolarmente di città, si stabilisca, per quanto è possibile, una scuola di religione a pro degli studenti, da farsi preferibilmente al giovedì.		
(VII p. 94)	6. <i>Il Direttore dell'Oratorio festivo almeno una volta al mese faccia una conferenza a tutti i catechisti ed impiegati dell'Oratorio per intendersi con</i>		

loro e dare norme pratiche sul buon andamento del medesimo.

(509) VOCAZIONI

7. La vita esemplare, pia, esatta dei Salesiani, la carità tra di loro, le belle maniere e la dolcezza cogli alunni sono mezzi efficaci per coltivare le vocazioni allo stato ecclesiastico, perchè *verba movent, exempla trahunt*.

(510) 8. I maestri e gli altri Superiori sappiano cogliere l'occasione per proporre esempi edificanti di sacerdoti, e specialmente di quelli, che si resero celebri a giovamento del buon costume e della civile società.

(511) 9. I Direttori dei Collegi e degli Oratori ed i maestri delle classi elementari, specialmente delle superiori, promuovano lo studio della lingua latina, ispirandone agli allievi la stima e l'amore.

(522) 10. Il Rettor Maggiore od altri del Capitolo Superiore oltre l'Ispettore facciano annualmente almeno una visita in ogni Casa per dar a ciascuno comodità di parlar di vocazione. Il Direttore poi, alcuni giorni prima, dia avviso di questa visita ai giovani.

(524) 11. Nell'interno delle nostre Case si propaghi molto la Compagnia del SS. Sacramento, del piccolo clero, di San Luigi Gonzaga, di S. Giuseppe, l'associazione di Maria Ausiliatrice e simili. Formino esse l'oggetto speciale delle comuni sollecitudini.

(525) 12. E' da commendarsi in modo tutto particolare l'Opera dei Figli di Maria per le vocazioni allo stato ecclesiastico. Il Capitolo raccomanda che tutti i Soci cerchino di farla conoscere e di promuoverla, e se conoscono qualche giovane, il quale abbia i requisiti dal programma richiesti, procurino d'indirizzarlo a quelle Case dove si fanno gli appositi studi.

(VIII p. 114) 13. Non si dimentichi il gran ricordo di D. Bosco, che mezzo efficacissimo per coltivare le vocazioni è l'inspirare nei giovani un grande amore alla bella virtù.

ISTRUZIONE RELIGIOSA.

(VII p. 27) 14. Si prenda come base dell'Istruzione religiosa la trattazione del catechismo del Concilio di Trento *ad Parochos*, facendo quelle aggiunte che siano richieste dai bisogni dei tempi.

(393) 15. Alla domenica nelle ore pomeridiane si faccia in tutte le Case non meno di mezz'ora di Catechismo. Dove c'è l'usanza, si premette il canto dell'orazione domenicale e si finisce con la recita degli atti di Fede.

(VII p. 29) 16. Queste lezioni nelle scuole secondarie vengano, secondo il Regolamento

*7. I Salesiani promuovino le vocazioni soprattutto colla vita esemplare, pia ed esatta; colla carità tra di loro, colle belle maniere e la dolcezza verso gli alunni: sono questi mezzi efficaci per coltivare le vocazioni allo stato ecclesiastico, giacchè verba movent, exempla trahunt.*

*12. Ciascun socio si adoperi a far conoscere l'Opera dei Figli di Maria e a sostenerla per quanto gli è possibile per promuovere con essa le vocazioni ecclesiastiche, e se conoscono, ecc.*

*15. Oltre l'istruzione domenicale si farà ai giovani una mezz'ora di catechismo festivo, in chiesa, nelle ore pomeridiane come usava D. Bosco.*

*16. Le lezioni di catechismo nelle scuole elementari saranno date dai ri-*

delle nostre Case, sempre riservate al Catechista, o quando egli non possa, ad un altro insegnante veramente idoneo.

Nel ginnasio inferiore, nelle elementari e tra gli artigiani il catechismo si studii alla lettera.

(483) 17. Per ravvivare lo studio del Catechismo si stabilisca un apposito esame e premi speciali da distribuire con certa solennità.

(388) 18. In tutte le Case vi sia pei Confratelli e per gli alunni una scuola di canto fermo, e questo si eseguisca, in tutte le funzioni che lo richieggono, con quella precisione e gravità che è voluta dalla Chiesa.

COOPERATORI SALES.

(526) 19. Un'Associazione, che ha per iscopo diretto di giovare al buon costume e che ha per noi un'importanza capitale, essendo il braccio forte della nostra Congregazione, è la Pia Unione dei Cooperatori Salesiani.

(VII p. (I) 20. Al solo Rettor Maggiore, come Superiore della Pia Unione dei Cooperatori, appartiene di conferire e firmare i Diplomi; e sia comune impegno di favorire la relazione dei Cooperatori con esso.

(527) 21. I Cooperatori e le Cooperatrici Salesiane non sono altro che buoni cristiani, i quali vivendo in seno alle proprie famiglie mantengono in mezzo al mondo lo spirito della Congregazione di S. Francesco di Sales, e l'aiutano con mezzi morali e materiali allo scopo di favorire specialmente la cristiana educazione della gioventù. Essi formano come un terz'ordine, e si propongono l'esercizio di opere di carità verso il prossimo, soprattutto verso la gioventù pericolante.

(528) 22. Affinchè uno possa essere Cooperatore Salesiano si richiede:

a) Che abbia l'età di 16 anni, e non sia stato processato per cause criminali.

b) si trovi in tali condizioni da poter prestare qualche aiuto morale o materiale alla Congregazione o alle opere che alla medesima si riferiscono.

c) Osservi il Regolamento dell'Associazione.

(525) 23. Vincolo d'unione tra i Cooperatori è il *Bollettino Salesiano*.

Quando qualche membro si rendesse immeritevole d'essere Cooperatore, si cessi di mandargli il *Bollettino*, senz'altra formalità.

(534) 24. Il *Bollettino Salesiano* ha per iscopo di mantenere vivo lo spirito di carità tra i Cooperatori, di portare a loro conoscenza le opere compiute o da compirsi dalla Pia nostra Società, e di animarli a prestarle aiuto opportuno.

*spettivi maestri; nelle scuole secondarie vengano, secondo il regolamento delle nostre Case (part. I. cap. 3, art. 3) riservate al catechista, o quando egli non possa, ad altro insegnante veramente idoneo.*

*17. Per animare sempre meglio allo studio del catechismo si dia tanto agli studenti quanto agli artigiani apposito esame e premi speciali da distribuirsi con certa solennità a coloro che meglio profittarono.*

*23. Organo della Pia Società Salesiana e vincolo d'unione tra i Cooperatori è il Bollettino Salesiano. Esso ha per iscopo di mantener vivo lo spirito di carità tra i Cooperatori, di portare a loro conoscenza le opere compiute o da compirsi dalla Pia nostra Società, e di animarli a prestarle aiuto opportuno.*

*La redazione e la stampa del Bollettino Salesiano in qualsiasi lingua dipende immediatamente dal Capitolo Superiore.*

Affinchè questo periodico conservi lo scopo per cui se ne incominciò la pubblicazione, il Capitolo Generale ha giudicato opportuno di stabilire quanto segue:

Il *Bollettino* sia redatto e stampato sotto l'immediata sorveglianza del Capitolo Superiore, il quale farà sì che venga tradotto nelle diverse lingue.

STAMPA.

- (564) 25. La buona stampa forma oggetto delle nostre sollecitudini (V. Art. 7, Capo I delle nostre Costituzioni). A tutelare la bontà ed utilità delle pubblicazioni è stabilito che esse siano presentate alla revisione ecclesiastica secondo la costituzione *officiorum ac munerum* di Leone XIII ed al Revisore della nostra Congregazione.

Si noti però che la revisione della Congregazione deve sempre precedere l'Ecclesiastica. Anche gli articoli che si mandano ai giornali debbono avere il *Visto* del Revisore della Congregazione, quando escono col nome di chi li scrive.

PARROCCHIE.

- (195) 26. Esaminato lo scopo cui tende la nostra Pia Società nelle opere sue, secondo le nostre Costituzioni al Capo I, pare, che non si debba nè con facilità, nè in via ordinaria, assumere la direzione delle Parrocchie, che venissero dai Vescovi offerte.

- (196) 26bis. Quando però tale offerta venisse fatta direttamente dalla S. Sede, oppure la maggior gloria di Dio ed il bene delle anime consigliassero il Capitolo Superiore ad accettar la fondazione o l'amministrazione di qualche Parrocchia, specialmente nelle Missioni estere, allora si procuri di ottenere che essa venga intestata alla Congregazione e non ad un Socio nominatamente.

- (198) 27. Aprendosi una Casa parrocchiale si stabilisca subito una Comunità religiosa non minore di sei socii, di cui il Parroco sarà il Superiore. Per tener occupato il suo personale il Parroco procuri di aprire quanto prima l'Oratorio festivo, scuole esterne, diurne o serali, specialmente per coltivare le vocazioni.

- (199) 28. Nel caso in cui la Parrocchia abbia un Collegio od Ospizio annesso, le relazioni col Direttore di esso saranno regolate nel modo seguente:

- (200) 29. Non si accettino Parrocchie, ove si debba dipendere da una fabbriceria.

26 e 26bis *Non si deve nè con facilità, nè in via ordinaria assumere la direzione delle Parrocchie e quando si dovesse assumere si facciano intristare alla Congregazione.*

26-26bis. e 29. *La Pia Società Salesiana non assume il Governo di Parrocchie (essendo estranea al suo scopo) se non obbligatavi o da invito espresso della S. Sede o da grave ed urgente necessità di provvedere al bene delle anime, ciò che può avvenire massime nelle missioni estere. In tali casi il Capitolo Superiore avrà cura che sieno affidate alla Congregazione e non ad un socio nominatamente. Non si accettino parrocchie ove si debba dipendere da una fabbriceria.*

28. *Nel caso in cui la Parrocchia abbia un Collegio annesso il Superiore sarà sempre il Direttore, da cui dovrà pure dipendere il Parroco.*

*Se la Parrocchia non è annessa ad un Collegio, Ospizio o Casa Salesiana, i Soci dipenderanno dal Parroco, come da loro Superiore. Esso per tenerli occupati, procurerà di aprire oratorio festivo, scuole parrocchiali esterne, diurne e serali.*

(201) 30. Il Parroco da nominarsi sia *ad nutum superioris* secondo la costituzione *Firmandis* di Benedetto XIV, 5 Novembre 1744, e la sua nomina sia fatta secondo la prassi che si tiene in Roma pei Regolari, *ad annum*, con facoltà di riconferma d'accordo con l'Ordinario del luogo.

(202) 31. In quei paesi però ove il titolo di Parroco si assume dal Superiore della Congregazione anche per varie Parrocchie accumulatamente, con facoltà di mandare Soci idonei a rappresentarlo, non sarà necessario apporre quest'ultima condizione, poichè l'Ispettore locale potrà cambiare il suo rappresentante, quando lo creda della maggior gloria di Dio e di maggior vantaggio alla Congregazione. Notisi però che sarà sempre conveniente in tal caso partecipare all'Ordinario il fatto mutamento, ed essere con lui in pieno accordo.

(228) 32. Il Direttore essendo l'unico Superiore della Casa, una sola sarà in essa l'amministrazione: quindi tutti i proventi parrocchiali saranno devoluti al Direttore, al quale tocca somministrare il necessario danaro per tutte le spese parrocchiali, e d'accordo coll'Ispettore assegnare al Parroco una quota mensile o annuale proporzionata per i poveri della Parrocchia.

ASSOCIAZIONI VARIE

(523) 33. Le pie Associazioni, Confraternite, Compagnie, già esistenti nei luoghi dove apriamo Case, siano sempre da noi incoraggiate, rispettate e promosse, prestando all'uopo l'opera nostra per farle fiorire; si eviti ogni biasimo per parte nostra a loro riguardo. Non mancheremo però di proporre, sostenere e far ognor più conoscere:

(523) 34. La pia Associazione dei devoti di Maria Ausiliatrice, canonicamente eretta nell'Arciconfraternita omonima in Torino, approvata, benedetta ed arricchita di molte indulgenze dalla Santa Memoria di Pio IX.

MISSIONI

(VII p. 78) 35. Sembra conveniente stabilire nelle nostre Case principali di Missioni un sacerdote, il quale abbia cura diretta degli emigranti, mettendoli in relazione colle Società Protettrici stabilite nelle varie nazioni e specialmente con quelle stabilite in Italia.

(VII p. 70) 36. Si propone un Noviziato agricolo, al quale siano indirizzati quei giovani che vi hanno inclinazione, per formare così coadiutori capaci di essere un giorno a capo di un'azienda agricola nelle colonie che si fonderanno dalla nostra Pia Società.

(VII p. 71) 37. Tra coloro che aspirano alle Missioni vi siano di quelli che conoscono

*35. E' parte dello scopo della Pia Società Salesiana l'occuparsi delle Missioni straniere, nelle quali si avrà cura speciale degli emigrati.*

*36. Quando il personale e le condizioni dei paesi lo permettano si accettino di buon grado Colonie agricole a vantaggio della gioventù; esse fan parte eziandio del fine della Società Salesiana*

il vario modo di coltura nazionale del luogo ove si recano, per consigliare ed aiutare gli emigranti in mezzo ai quali esercitano il loro sacro ministero. In questo modo per mezzo dell'interesse materiale si guadagneranno più facilmente i cuori e le anime.

**CAPO II.**

**Forma di questa Società.**

*(Vedi Regole).*

(244) 38. *In tutte le nostre Case non escluse le Parrocchie* i Soci Salesiani conserveranno uniformità nella Direzione ed amministrazione, nell'orario, negli abiti, nella biancheria, nel vitto, nelle abitazioni, e suppellettili.

(VII p. 50) 39. A tener viva tra i Confratelli la memoria dei loro doveri, due volte ogni anno scolastico, al principio ed alla metà, si leggano per intero alla mensa comune il Regolamento delle Case, le Costituzioni e le Deliberazioni dei Capitoli Generali.

(245) Ogni Socio poi ne abbia copia, affinché possa con sua comodità leggerle, meditarle ed eseguirle.

(247) 40. Pel buon andamento della Congregazione, per conservare l'unità di spirito e seguire l'esempio degli altri Istituti religiosi, a norma dell'articolo secondo, Capo XIII delle nostre Costituzioni, saran fissati e indicati nel catalogo annuale della Società i soci sacerdoti stabiliti in ogni casa quali confessori per quelli che appartengono alla Congregazione; ma in casi eccezionali ognuno potrà eziandio confessarsi ad altro sacerdote.

40.bis *I Confessori ordinari de' confratelli saranno in ogni Casa quei soci a ciò deputati dall'Ispettore. Essi saranno due od anche più secondo il numero dei Confratelli.*

(249) 41. Affinchè siano informati i Confratelli dello stato della Congregazione, si stamperà ogni anno nel mese di Gennaio un catalogo dei soci, divisi secondo la professione e la Casa a cui ciascuno appartiene, notando gli uffici di ciascuno; e di questo catalogo si distribuirà copia a tutti i membri dei Capitoli delle varie Case.

(252) 42. In tutte le Case e nei varii refettori si legga il *Bollettino Salesiano*, affinché tutti i confratelli siano informati dei progressi della Congregazione.

(257) 43. In ogni Collegio o Casa si consegnino dissuggellate al Direttore le lettere che si hanno a spedire. Questi parimenti potrà aprire quelle che si ricevono e consegnarle dissuggellate a coloro cui sono indirizzate; ma ciò si eseguisca con tutta prudenza e carità.

(259) 44. Sono riservate le lettere indirizzate ai membri del Capitolo Superiore,

39. *Al principio ed alla metà d'ogni anno scolastico si leggano per intero, alla mensa comune il Regolamento delle Case, le Costituzioni e le Deliberazioni.*

41. *Affinchè siano informati i confratelli dello stato della Congregazione si stamperà al principio d'ogni anno scolastico un catalogo dei Soci, divisi secondo la professione e la Casa a cui ciascuno appartiene, notando accanto la data della nascita la data della professione, e, pei sacerdoti quella dell'ordinazione. Di questo Catalogo se ne distribuiranno due o più copie per ciascuna Casa.*

43. *In virtù dell'art. 4 cap. VII delle nostre Costituzioni le lettere che i Soci intendono spedire devono consegnarsi aperte al Direttore, il quale alla sua volta consegnerà dissuggellate quelle che si ricevono; ma ciò si eseguisca con tutta prudenza e carità.*

44. *Oltre le lettere dirette alle persone di cui si parla all'art. 4 cap. VII*

al proprio Ispettore ed al Maestro dei novizi, come restano riservate le lettere da loro scritte ai Soci.

(261) 45. Quando un Socio, per qualunque motivo di malattia o di vacanza trovasi fuori della propria casa non intraprenda viaggi o cosa alcuna di rilievo senza permesso del suo Direttore.

(274) 46. L'amministrazione dei beni, di cui al Capo II, art. 3 delle nostre Costituzioni, che spetta al Superiore Generale, potrà da lui essere delegata agli Ispettori nei limiti che giudicherà opportuni.

(275) 47. Vivendo noi di quotidiana provvidenza, per regola generale non conserveremo alcun possesso di beni stabili, fuori delle Case di abitazione e loro adiacenze.

(276) 48. La contabilità sia uniforme per tutte le Case della Congregazione, e non siano mai introdotte variazioni nella medesima, senza speciale intelligenza col Rettor Maggiore.

(280) 49. Si consiglia chi è padrone assoluto di qualche sostanza, che, prima di emettere i voti, faccia il suo testamento, se pure ha già compiuto i 18 anni, prima dei quali il testamento non è valido.

(281) 50. Quando un Confratello dovesse recarsi in paese straniero, se ancor non l'avrà fatto, passerà procura subdelegabile per l'amministrazione delle sostanze che possiede o che prevede che sarà per possedere, a chi, d'accordo col Superiore, crederà opportuno.

(282) 51. Avvenendo il caso, che un Socio facesse alcuno acquisto per Collegi, Ospizi e simili, diretti dalla nostra Pia Società, dovrà con sollecitudine fare il testamento, se già prima non l'aveva fatto, o modificarlo, qualora ne fosse il caso.

(283) 52. Quando qualche confratello per eredità o in altro modo acquista il dominio di qualsivoglia sostanza di qualche rilievo, dovrà subito informarne il Direttore, il quale, per mezzo dell'Ispettore, trasmetterà la notizia al Rettor Maggiore.

ABITI E BIANCHERIA

(285) 53. La biancheria è in comune; quindi nessuno porti seco il corredo quando cangia domicilio. Sono ad uso privato le scarpe, le calze, i calzoni, le sottane, i berretti, i cappelli, ed in generale gli abiti che si fanno sopra misura personale e quelli che tessuti di lana non possono pulirsi al bucato ordinario, come flanelle, ecc.

(286) 54. Tutte le biancherie della Congregazione siano segnate colle iniziali S. F. (S. Francesco) per distinguerle dalle altre, ed impedirne la perdita.

*delle Costituzioni sono riservate quelle dirette dai Soci ai membri del Capitolo Superiore, al proprio Ispettore e al proprio Maestro di noviziato; come pure quelle da essi dirette ai Soci.*

*49. Tutti i Soci prima dell'emissione dei voti perpetui debbono stendere il loro testamento olografo.*

*50. Quando un confratello dovesse recarsi in paese straniero, nominerà, con atto legale, a procuratore per l'amministrazione delle sostanze che possiede o che sarà per possedere, chi, d'accordo col Superiore crederà opportuno, e con facoltà di sostituire altri.*

- (296) 55. I Confratelli avranno a colazione caffè e latte; a pranzo, due pietanze e frutta o cacio; a cena, pietanza e frutta o cacio; in amendue i pasti vino in misura discreta, pane e minestra a piacimento.
- (689) 56. Come già si è detto al Capo VII della Distinzione II, nella cucina per regola ordinaria a colazione si prepari caffè e latte od altro secondo l'uso del paese. A pranzo due pietanze ed a cena una; minestra frutta o cacio a pranzo ed a cena; il vino limitato a misura discreta. In questo si abbia riguardo ai costumi del paese, ai prodotti, al clima ed alle stagioni.
- (298) 57. Niuno può tenere presso di sé nella propria camera bibite o commestibili di sorta. Per ogni bisogno sarà destinata una camera o dispensa, dove queste cose saranno poste in comune e distribuite ai forestieri od ai Confratelli dal Direttore o Prefetto.
- (304) 58. I manoscritti, secondo le disposizioni canoniche, appartengono all'Autore, anche dopo la Professione Religiosa. Si considerano come manoscritti eziandio i libri, su cui si fecero studi speciali o che servirono di testo nelle scuole o sopra i quali si fecero speciali annotazioni.
- (305) 59. Ciascuno col permesso del Superiore può tenere in camera per uso suo quei libri che gli sono necessari, specialmente quelli che gli occorrono per la scuola o per l'esercizio del sacro ministero. Ma quando cangia domicilio non può portar seco se non i reputati per manoscritti ed il Breviario.  
Per quelli che gli fossero strettamente necessari ne ottenga prima speciale licenza dall'Ispettore.  
*Da questa regola non sono eccettuate i libri ed oggetti che altri avesse provveduto con mezzi non somministrati dalla Congregazione.*
- (306) 60. Occorrendo di provvedere libri nuovi ad alcuno, si segneranno col bollo del proprio Collegio.
- (307) 61. Ogni anno durante le vacanze ciascun Direttore faccia far una visita alla Biblioteca della Casa e presso i Soci, e restituisca i libri che troverà col bollo d'altre Case.
- (309) 62. Gli ammalati coi voti triennali non sono a carico della Congregazione, se non durante il triennio, dopo il quale, se la sanità non comporta di continuare, si possono rinviare. Ma i Professi perpetui, essendo membri effettivi sono a totale carico della medesima.
- (322) 63. Nei pranzi poi in cui gli ospiti sono appositamente invitati, p. e. in occasione delle maggiori solennità, cui intervenissero persone autorevoli o qualche insigne benefattore, si può stabilire il massimo a cinque pietanze.
- (323) 64. Solamente il Direttore di ciascuna casa può fare inviti. Gli altri

55 e 56. *I Confratelli avranno a colazione caffè e latte od altro, secondo il costume del paese, a pranzo due pietanze e frutta o cacio; a cena, pietanza e frutta o cacio; in amendue i pasti, dove le condizioni del paese lo consentono, vino in misura discreta, pane e minestra a piacimento. In tutto questo però si abbia riguardo ai costumi dei paesi, ai prodotti, al clima ed alle stagioni.*

57. *Nessuno può tenere a propria disposizione in nessun luogo bibite e commestibili di sorta. Per ogni bisogno tali cose saranno custodite in luoghi designati dal Direttore e col suo permesso, occorrendo, distribuite ai forestieri ed ai Confratelli.*

58. *I manoscritti per legittima consuetudine, appartengono all'autore, anche dopo la Professione Religiosa. Si considerano come manoscritti quei libri che servirono di testo nelle scuole e quelli che dal Superiore furono al Socio con segnati allo scopo di fare studii speciali o speciali annotazioni.*

64. *Solamente il Direttore della Casa o chi ne fa le veci, può fare inviti. Gli*

non ne faranno senza previa intelligenza col Superiore ed a suo nome. Se poi il Direttore fosse assente, ogni cosa deve intendersi col Prefetto.

*altri non ne faranno senza previa intelligenza con lui o con chi ne fa le veci.*

(324) 65. Nelle solennità dell'Immacolata Concezione, di Natale, Pasqua, Pentecoste, *del Sacro Cuore di Gesù, di San Giuseppe, di San Francesco di Sales, di S. Luigi Gonzaga, di Maria Ausiliatrice, del Patrono di ciascuna Casa,* nell'ultimo giorno degli Esercizi Spirituali, nell'ultimo giorno di carnevale e nel giorno onomastico *del Rettor Maggiore, dell'ispettore nella Casa ispettoriale* e di ciascun Direttore si aggiungerà per tutti una pietanza al vitto ordinario.

(655) 66. Non si vada ad alloggiare o a mangiare negli alberghi o nei caffè, a meno che non si possa convenientemente fare in altro modo.

(335) 67. Quando un Socio deve recarsi da una Casa ad un'altra per qualunque siasi motivo, il Direttore lo munisca sempre *del denaro di andata e ritorno con quel soprappiù che potrà occorrere,* d'una lettera d'accompagnamento, in cui accenni la ragione del viaggio, il tempo che dovrà fermarsi *ed il danaro che gli fu consegnato* con tutte le altre indicazioni necessarie od opportune. Tale lettera abbia sempre il bollo della Casa da cui il socio parte.

(336) 68. Arrivando questi alla Casa a cui è destinato, sia anche per poco tempo, per prima cosa consegni al Direttore od al prefetto la lettera di accompagnamento. Con questo atto s'intende posto sotto la sua dipendenza pel tempo che ivi dimorerà.

(339) 69. Abbisognando poi in tal tempo di alcuna cosa di qualche rilievo, se ne procurerà il permesso dal proprio Direttore, presentando il quale, sarà provveduto di tutto quanto gli potrà essere necessario dai Superiori della Casa dove provvisoriamente si trova. essi poi addebiteranno le spese fatte alla Casa da cui è partito.

(340) 70. I denari, che in occasione di viaggio si ricevono di sopravanzo, non si potranno spendere in altre cose; *che anzi ogni Socio al suo ritorno è tenuto vender conto al Prefetto o al Direttore delle spese fatte e del danaro avanzato.* Il prolungare il viaggio a piacimento, od il comprare oggetti senza permesso è cosa contraria alla ubbidienza e povertà.

(341) 71. Quando un Socio va in altra Casa e vi dimora pochi giorni, si considera come ospitato da fratelli. Dimorandovi per tempo notabile, e specialmente per qualche ufficio lucroso, ma non in beneficio della Casa ospitale, come quando si va a predicare nella Quaresima o nel Mese di Maria, ecc., allora si lasci una parte *equa* del guadagno fatto o della limosina ricevuta, come in compenso della ospitalità avuta.

*71. Quando un socio va in altra casa e vi dimora non più di tre giorni si considera come ospitato dai fratelli, se invece vi si ferma per un tempo notabile senza beneficio della Casa ospitale, se sacerdote lascerà la limosina della messa, per gli altri confratelli i direttori daranno il compenso di L. 1,50 al giorno.*

- (337) 72. È stabilito che quando un Socio è trasferito d'una Casa ad un'altra deve andarvi decentemente vestito e provveduto del necessario.
- (343) 73. È stabilito un annalista per ciascuna Casa della Congregazione. In forma di monografia egli noterà l'anno in cui fu fondata la Casa, il nome del Vescovo Diocesano, nome ed anno del Sommo Pontefice e del Capo dello Stato; chi ne promosse l'apertura o fece benemerenze speciali; le biografie di quelli che Dio chiama a miglior vita, e tutti quei fatti particolari che possono interessare la storia della Congregazione.  
Ogni tre anni se ne manderà copia al Capitolo Superiore, perchè sia deposta nell'archivio principale.
- (344) 74. Tutti gli anni dal Rettor Maggiore saranno scritte lettere in cui si esporranno le cose che possono edificare i Confratelli, od in qualche modo giovare alla cristiana pietà. Queste lettere si leggeranno nel refettorio e si faranno conoscere a tutte le Case della Congregazione.
- (VIII p. 123) 75. Lo spirito di nazionalità non dia mai causa a diverbi e discordie fra i Confratelli. Conserviamo, in ogni cosa reciproca carità, essendo tutti figli dello stesso Padre. Sarebbe perciò di somma importanza il movimento moderato del personale da una nazione all'altra.

**CAPO III**

**Del voto di Ubbidienza.**

*(Vedi regole).*

- (416) 76. Non si incaricheranno nè di lavori, nè di commissioni estranee, senza espresso consenso dei Superiori.

**CAPO IV.**

**Del voto di povertà.**

*(Vedi Regole).*

- (618) 77. È stabilita una contabilità uniforme per tutta la Congregazione; perciò in tutte le Case si useranno registri appositamente stampati per ogni ramo d'amministrazione. Ciascun Direttore e Prefetto deve uniformarsi intieramente.
- (619) 78. È cosa essenziale per l'amministrazione la buona tenuta dei registri: perciò si raccomanda di averne molta cura. Per semplificare la contabilità ciascuna Casa tenga i suoi conti assestati trimestralmente colle altre Case della Congregazione; ed occorrendo ad alcuna di non poter fare il saldo a tutti i debiti, ricorra alla Casa Ispettoriale.
- (620) 79. Ogni trimestre ciascuna Casa mandi nota dei crediti alla Casa debi-

72. *È dovere del Direttore di vestire decentemente i Soci che dalla sua Casa fossero trasferiti ad altra.*

73. *Ogni casa deve avere il suo annalista, il Direttore quindi stabilisca un confratello capace che in forma di monografia noti l'anno in cui fu fondata la Casa, il nome del Vescovo diocesano, nome ed anno del Sommo Pontefice e del Capo dello Stato; chi ne promosse l'apertura o fece beneficenze speciali, alcuni cenni biografici dei soci appartenenti a quella Casa chiamati all'eternità.*

75. *La vita comune non consiste solo nel vivere insieme; ma principalmente in quell'unione di spirito che tutti ci affratella; perciò i Direttori non permettano mai che la carità vicendevole, venga turbata da gara alcuna di nazionalità.*

76. *Acciò la nostra dipendenza sia totale i confratelli non si incaricheranno di commissioni di qualche rilievo per conto di estranei senza il consenso del proprio Superiore, e neppure di quelle di confratelli, quando richiedessero un tempo notevole o si dovessero eseguire fuori della casa.*

- trice. Ricevuta tale nota, la Casa debitrice procuri di soddisfarvi al più presto.
- (621) 80. Il danaro sia inviato al Direttore od al Prefetto, indicando a quale debito intenda di soddisfare. Se si tratta di pensioni ricevute a conto di altra Casa, se ne dia mensilmente annunzio, colla data del versamento.
- (623) 81. I Prefetti e gli Economi hanno la autorità limitata alle provviste delle cose quotidiane. Per le cose all'ingrosso dovranno prima trattarne col Direttore ed averne il consenso; nè mai facciano proposte che non siano necessarie od opportune secondo la nostra condizione.
- (624) 82. Non si permetta ai capi di laboratorio di accettare e di far eseguire lavori per chiunque, benchè della Congregazione, senza il permesso del Direttore della Casa a cui sono aggregati, ovvero di chi ne è incaricato.
- (630) 83. E' stabilito un Procuratore o Provveditore generale per tutta la Congregazione ed un altro Provveditore per ogni Ispettorìa. Ciascuna Casa stia in relazione col Provveditore della Ispettorìa.
- (639) 84. Egli dipenderà dal Direttore della Casa a cui appartiene, e si terrà in istretta relazione col Provveditore Generale per le provviste più rilevanti.  
Non avrà occupazioni che lo impediscono di disimpegnare prontamente le commissioni ricevute.
- (640) 85. A lui si rivolgeranno con fiducia i Prefetti dell'Ispettorìa per le provvigioni all'ingrosso ed anche per averne consiglio nelle minute spese.
- (641) 86. Farà le provviste nelle epoche più propizie, dandone avviso ai Prefetti ed esortandoli a dargli le commissioni per comperare all'ingrosso, poichè si ottengono per tal modo considerevoli ribassi.
- (658) 87. Non si eseguiscano mai costruzioni senza espressa autorizzazione dell'Ispettore, il quale ne conferirà col Rettor Maggiore, sottoponendogli il disegno, la spesa, la necessità di farla, e accennando anche alla probabilità di averne i mezzi relativi; nè si incomincino i lavori, senza prima, averne ottenuto il permesso per iscritto, *che dovrà essere controfirmato dall'Economo generale.*
- (666) 88. Tutto l'elemento materiale dei laboratorii è sotto la sorveglianza e responsabilità del Capo Ufficio della Direzione dei medesimi. Esso è dipendente dal Prefetto.
- (667) 89. Il Capo Ufficio tenga bene in ordine i proprii registri, e renda al Direttore ogni trimestre un conto particolare dell'andamento dei laboratorii, rilevandone approssimativamente i debiti e crediti.

- (668) 90. Invigili perchè anche nei laboratori sia notato giorno per giorno il lavoro eseguito.
- (699) 91. E' autorizzato a fare le osservazioni che crederà opportune sulle produzioni dei laboratori ai rispettivi capi allo scopo di eccitare in loro l'impegno per l'economia ed una certa emulazione.
- (670) 92. Dovrà far conoscenze e pratiche a fine di procurare lavoro a ciascun laboratorio. Preferisca lavori svariati affinchè i giovani possano meglio imparare il loro mestiere. Usi però molta prudenza per non suscitare gelosia e rivalità dalla parte di omogenee officine esterne. Si astenga anche per lo stesso motivo da pubblici appalti.
- (671) 93. Trattandosi di provviste e riparazioni di molto rilievo, esponga il bisogno al Direttore della Casa e non provveda senza aver ottenuto la debita autorizzazione.
- (672) 94. Per le provviste poi consulti il Provveditore generale od Ispettorale od altre persone competenti.
- (674) 95. Tutto il danaro che riceve lo rimetta al Prefetto ogni giorno. Non faccia cassa da se.
- (688) 96. Riguardo ai lavori per la propria Casa, il Capo Ufficio, ricevuto il biglietto dal Prefetto, coi soliti Bollettini ne comunichi la Commissione al Capo di laboratorio.

### CAPO V.

#### Del voto di castità.

(Vedi Regole)

- (394) 97. Prima di accettare un ascritto si prendano informazioni sicure sulla sua condotta morale nella vita anteriore. Si potrà talvolta transigere sulla scienza e sull'interesse materiale, ma non mai intorno alle doti morali. Non si accetti alcuno il quale, per cagione di immoralità sia stato espulso da qualche seminario, collegio, congregazione, od istituto educativo. Avvenendo il caso raro in cui appaiano gravi motivi di fare qualche eccezione si rimetta ogni deliberazione al Superiore Generale od a chi lo rappresenta.
- 395) 98. Non si accettino a convivere in Comunità nè sacerdoti secolari, nè laici estranei alla Congregazione, perchè l'osservanza delle Regole ne avrebbe a soffrir detrimento.
- 396) 99. Nell'accettar persone di servizio si richieda per prima cosa un certificato di buona condotta dal proprio Parroco, il quale attesti chiaramente la frequenza alle funzioni parrocchiali ed ai santi Sacramenti.
- (397) 100. Gli ascritti che nell'anno di prova lasciano dubbio sulla moralità,

RICHIAMI	DELIBERAZIONI CHE SI RIFERISCONO	MODIFICAZIONI CHE SI PROPONGONO	OSSERVAZIONI
(668)	90. Invigili perchè anche nei laboratori sia notato giorno per giorno il lavoro eseguito.		
(699)	91. E' autorizzato a fare le osservazioni che crederà opportune sulle produzioni dei laboratori ai rispettivi capi allo scopo di eccitare in loro l'impegno per l'economia ed una certa emulazione.		
(670)	92. Dovrà far conoscenze e pratiche a fine di procurare lavoro a ciascun laboratorio. Preferisca lavori svariati affinchè i giovani possano meglio imparare il loro mestiere. Usi però molta prudenza per non suscitare gelosia e rivalità dalla parte di omogenee officine esterne. Si astenga anche per lo stesso motivo da pubblici appalti.		
(671)	93. Trattandosi di provviste e riparazioni di molto rilievo, esponga il bisogno al Direttore della Casa e non provveda senza aver ottenuto la debita autorizzazione.		
(672)	94. Per le provviste poi consulti il Provveditore generale od Ispettorale od altre persone competenti.		
(674)	95. Tutto il danaro che riceve lo rimetta al Prefetto ogni giorno. Non faccia cassa da sè.		
(688)	96. Riguardo ai lavori per la propria Casa, il Capo Ufficio, ricevuto il biglietto dal Prefetto, coi soliti Bollettini ne comunichi la Commissione al Capo di laboratorio.		

### CAPO V.

#### Del voto di castità.

(Vedi Regole)

- |       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
| (394) | 97. Prima di accettare un ascritto si prendano informazioni sicure sulla sua condotta morale nella vita anteriore. Si potrà talvolta transigere sulla scienza e sull'interesse materiale, ma non mai intorno alle doti morali. Non si accetti alcuno il quale, per cagione di immoralità sia stato espulso da qualche seminario, collegio, congregazione, od istituto educativo. Avvenendo il caso raro in cui appaiano gravi motivi di fare qualche eccezione si rimetta ogni deliberazione al Superiore Generale od a chi lo rappresenta. |  |  |
| 395)  | 98. Non si accettino a convivere in Comunità nè sacerdoti secolari, nè laici estranei alla Congregazione, perchè l'osservanza delle Regole ne avrebbe a soffrir detrimento.   |  |  |
| 396)  | 99. Nell'accettar persone di servizio si richieda per prima cosa un certificato di buona condotta dal proprio Parroco, il quale attesti chiaramente la frequenza alle funzioni parrocchiali ed ai santi Sacramenti.   |  |  |
| (397) | 100. Gli ascritti che nell'anno di prova lasciano dubbio sulla moralità,  |  |  |

- non siano ammessi alla professione religiosa. Anzi è meglio seguire l'usanza di altre corporazioni religiose, che rimandano il novizio appena avvi alcun segno che la moralità in lui non è ben fondata.
- (398) 101. Si potrà prolungare la prova agli ascritti quando trattasi di semplici difetti facilmente emendabili, non mai però se trattasi di costumi.
- (400) 102. Sono proibiti con severità i baci, il passeggiare a braccetto e simili cose secolaresche, e specialmente le amicizie particolari, sia coi Confratelli, sia coi giovani allievi. Si ritenga il detto di S. Girolamo: *aut omnes ignora, aut omnes aequaliter dilige.*
- (402) 103. Non si permetta di uscire senza necessità; non si facciano visite inutili, nè in patria, nè presso i parenti, nè presso gli amici del secolo. Non si accettino inviti di pranzi, di festini; non si facciano viaggi senza necessità delle occasioni di fiere, di mercati o di gran concorso per trattenimenti profani, e specialmente non si vada a passare il tempo delle vacanze in casa dei parenti.
- (404) 104. La sera dopo le orazioni sono proibiti i privati colloqui; perciò in silenzio ognuno si ritiri tosto nella propria camera.
- (405) 105. In ogni Casa vi sarà un assistente pei chierici professi, il quale per regola ordinaria dovrà essere il Catechista od il Consigliere Scolastico secondo esigeranno le circostanze.
- (407) 106. Sarà cura particolare del Prefetto di ciascuna Casa l'assistere i coadiutori e invigilare affinché compiano i loro doveri religiosi e materiali separatamente dalle persone esterne, specialmente dai famigli; siano a mensa comune in luogo diverso dagli estranei alla Congregazione, e siano anche separati in dormitorio. Si nota anche pei Direttori di fare in modo che i Soci coadiutori esercitino sempre una qualche autorità sopra gli esterni.
- (409) 107. Non è permesso (fuori che ai Superiori) di entrare nei dormitorii, nelle celle o camere altrui, e nessuno si faccia servire dai giovani.
- (410) 108. Nei dormitori dei giovani l'Assistente non dovrà avere cella alcuna, ma il solo letto a cortine collocato nella parte più atta a tutto osservare.
- (413) 109. In ciascun mese i Direttori nel dar conto all'Ispettore dell'andamento igienico, economico, scolastico di ciascun Confratello, notino specialmente le particolarità di merito o di demerito sulla condotta dei medesimi, affinché i Superiori Maggiori possano ben conoscere i membri della Congregazione.
- (418) 110. Le persone non appartenenti all'Istituto siano il meno possibile introdotte nell'interno di esso; ma si fer-
104. *La sera dopo le orazioni della comunità sono proibiti i colloqui: procuri ognuno in silenzio di ritirarsi nella propria camera.*

- mino in parlatorio, e quando il bisogno e la convenienza richiede che si introducano, per quanto si può, siano accompagnate.
- (419) 111. Per un tempo notevole non si permetta l'entrata nell'Istituto a quei giovani che ne furono cacciati: se abbisognano di entrare, siano direttamente condotti dal Direttore o dal Prefetto; ma non si permetta che si intrattengono coi compagni.
- (420) 112. Le donne non si lascino mai entrare nei dormitorii, nelle cucine o luoghi simili, nè mai siano ammesse a pranzo nei refettori comuni.
- (422) 113. Non si accettino in Casa come aspiranti alla Congregazione persone, che non abbiano ottime attestazioni, e quelle delle quali non possano avere certificati del tutto rassicuranti.
- (461) 114. Non si permetta ai giovani il fermarsi a studiare o lavorare dopo le orazioni della sera. Se occorresse qualche eccezione non si lascino senza la necessaria assistenza.
- (468) 115. Finita la scuola, i maestri non si fermino mai da soli con alcuno degli scolari nella scuola medesima; ma occorrendo di dare qualche avviso particolare, o fare una correzione, il facciano chiamando l'alunno in disparte al tavolino in presenza di tutta la scolaresca, o in luogo aperto.
- (469) 116. Nessun maestro od assistente permetta che gli allievi entrino in sua camera o cella, nè lui presente, nè lui assente. E' a tutti indistintamente proibito di fermarsi a parlare con chichessia, quando si è già a letto, ad eccezione del caso di infermità.
- (475) 117. Nel parlatorio, nelle ore in cui si possono visitare i giovani, vi sia sempre un Superiore ad assistere, per impedire i discorsi cattivi, l'introduzione di libri o fogli pericolosi ed ogni altra cosa, che possa essere di nocumento ai convittori od ai Confratelli.
- (477) 118. A quando a quando, e specialmente nel principio dell'anno scolastico, si faccia qualche visita ai libri, stampe, bauli, ed involti appartenenti agli alunni.
- (521) 119. Si allontanino inesorabilmente dalle nostre Case quei giovani e quelle persone che in qualche modo si conoscessero pericolose in materia di moralità o di Religione.

## CAPO VI.

## Governo religioso della Società.

(Vedi Regole).

*Nessun articolo delle Deliberazioni pare  
vi si riferisca*

**CAPO VII.****Governo interno della Società.**  
(Vedi Regole).

*Nessun articolo delle Deliberazioni pare  
vi si riferisca.*

**CAPO VIII****Della elezione del Rettor Maggiore**

(Vedi Regole).

*Si attende il lavoro della Commis-  
sione appositamente istituita.*

**CAPO IX.****Degli altri Superiori.**

(Vedi Regole).

**DEL PREFETTO DELLA SOCIETÀ**

- (45) 120. Il Prefetto della Società, è colui che fa le veci del Rettore Maggiore. Egli lo supplisce sia nel governo ordinario della Società in caso di assenza, sia in tutte le cose, di cui avrà ricevuto particolare incarico.

Suo ufficio speciale poi è l'amministrazione in generale della Società di cui è come centro, dovendo da lui partire ed a lui riferirsi tutte le cose dell'amministrazione.

Egli pertanto deve:

- (46) 121. Tenere registro delle pratiche spettanti a ciascuna Casa della Congregazione e dei relativi mezzi di sussistenza.

- (47) 122. Tenere un registro delle proprietà dei membri della Congregazione e conservare copia degli istrumenti di compra, di vendita o permuta e di qualunque acquisto d'immobili.

- (48) 123. Tener il registro generale di tutti i professi della Congregazione, notando il loro casato, il nome di battesimo, la paternità e maternità, patria, nascita, la data della loro professione triennale o perpetua, della loro morte od uscita dalla Congregazione.

- (49) 124. Amministrare, nei limiti prescritti dal Rettor Maggiore, per sè o per altri tutto quello che provvidenzialmente provenisse ai membri della Congregazione, e notare accuratamente in apposito registro i crediti ed i debiti dei medesimi.

- (51) 125. Riscuotere dalle Ispettorie i sopravanzi od anticipazioni secondo le circostanze, e a sua volta venir in soccorso a quelle Case che ne fossero in bisogno.

- (52) 126. Ricevere ed esaminare i rendiconti annuali amministrativi delle Ispettorie, facendo quelle osservazioni che saranno opportune.

- (53) 127. Mantenere cogli Ispettori una corrispondenza mensile per essere

RICHIAMI	DELIBERAZIONI CHE SI RIFERISCONO	MODIFICAZIONI CHE SI PROPONGONO	OSSERVAZIONI
	<p>mino in parlatorio, e quando il bisogno e la convenienza richiede che si introducano, per quanto si può, siano accompagnate.</p>		
(419)	<p>111. Per un tempo notevole non si permetta l'entrata nell'Istituto a quei giovani che ne furono cacciati: se abbisognano di entrare, siano direttamente condotti dal Direttore o dal Prefetto; ma non si permetta che si intrattengono coi compagni.</p>		
(420)	<p>112. Le donne non si lascino mai entrare nei dormitorii, nelle cucine o luoghi simili, nè mai siano ammesse a pranzo nei refettorii comuni.</p>		
(422)	<p>113. Non si accettino in Casa come aspiranti alla Congregazione persone, che non abbiano ottime attestazioni, e quelle delle quali non possano avere certificati del tutto rassicuranti.</p>		
(461)	<p>114. Non si permetta ai giovani il fermarsi a studiare o lavorare dopo le orazioni della sera. Se occorresse qualche eccezione non si lascino senza la necessaria assistenza.</p>		
(468)	<p>115. Finita la scuola, i maestri non si fermino mai da soli con alcuno degli scolari nella scuola medesima; ma occorrendo di dare qualche avviso particolare, o fare una correzione, il facciano chiamando l'alunno in disparte al tavolino in presenza di tutta la scolaresca, o in luogo aperto.</p>		
(469)	<p>116. Nessun maestro od assistente permetta che gli allievi entrino in sua camera o cella, nè lui presente, nè lui assente. E' a tutti indistintamente proibito di fermarsi a parlare con chichessia, quando si è già a letto, ad eccezione del caso di infermità.</p>		
(475)	<p>117. Nel parlatorio, nelle ore in cui si possono visitare i giovani, vi sia sempre un Superiore ad assistere, per impedire i discorsi cattivi, l'introduzione di libri o fogli pericolosi ed ogni altra cosa, che possa essere di nocumento ai convittori od ai Confratelli.</p>		
(477)	<p>118. A quando a quando, e specialmente nel principio dell'anno scolastico, si faccia qualche visita ai libri, stampe, bauli, ed involti appartenenti agli alunni.</p>		
(52E)	<p>119. Si allontanino inesorabilmente dalle nostre Case quei giovani e quelle persone che in qualche modo si conoscessero pericolose in materia di moralità o di Religione.</p>		

**CAPO VI.**

**Governo religioso della Società.**

(Vedi Regole).

*Nessun articolo delle Deliberazioni pare vi si riferisca*

**CAPO VII.**

**Governo interno della Società.**  
(Vedi Regole).

*Nessun articolo delle Deliberazioni pare vi si riferisca.*

**CAPO VIII**

**Della elezione del Rettor Maggiore**

(Vedi Regole).

*Si attende il lavoro della Commissione appositamente istituita.*

**CAPO IX.**

**Degli altri Superiori.**

(Vedi Regole).

**DEL PREFETTO DELLA SOCIETÀ**

(45) 120. Il Prefetto della Società, è colui che fa le veci del Rettore Maggiore. Egli lo supplisce sia nel governo ordinario della Società in caso di assenza, sia in tutte le cose, di cui avrà ricevuto particolare incarico.

Suo ufficio speciale poi è l'amministrazione in generale della Società di cui è come centro, dovendo da lui partire ed a lui riferirsi tutte le cose dell'amministrazione.

Egli pertanto deve:

(46) 121. Tenere registro delle pratiche spettanti a ciascuna Casa della Congregazione e dei relativi mezzi di sussistenza.

(47) 122. Tenere un registro delle proprietà dei membri della Congregazione e conservare copia degli istrumenti di compra, di vendita o permuta e di qualunque acquisto d'immobili.

(48) 123. Tener il registro generale di tutti i professi della Congregazione, notando il loro casato, il nome di battesimo, la paternità e maternità, patria, nascita, la data della loro professione triennale o perpetua, della loro morte od uscita dalla Congregazione.

(49) 124. Amministrare, nei limiti prescritti dal Rettor Maggiore, per sè o per altri tutto quello che provvidenzialmente provenisse ai membri della Congregazione, e notare accuratamente in apposito registro i crediti ed i debiti dei medesimi.

(51) 125. Riscuotere dalle Ispettorie i sopravanzi od anticipazioni secondo le circostanze, e a sua volta venir in soccorso a quelle Case che ne fossero in bisogno.

(52) 126. Ricevere ed esaminare i rendiconti annuali amministrativi delle Ispettorie, facendo quelle osservazioni che saranno opportune.

(53) 127. Mantenere cogli Ispettori una corrispondenza mensile per essere

RICHIAMI	DELIBERAZIONI CHE SI RIFERISCONO	MODIFICAZIONI CHE SI PROpongONO	OSSERVAZIONI
	<p>informato e a sua volta informare il Rettore Maggiore dell'andamento delle loro Ispettorie.</p>		
(54)	<p>128. <i>Invigilare</i> che si seguano in tutte le Ispettorie le stesse regole di contabilità, e perciò provvederà a tutti i registri necessari stampati secondo lo stesso esemplare.</p>		
(50)	<p>129. Compilare ogni anno il Catalogo della Congregazione, chiedendo per tempo agli Ispettori i nomi di tutti i soci della loro Ispettoria.</p>		
	<p>DEL DIRETTORE SPIRITUALE OSSIA CATECHISTA</p>		
(55)	<p>130. Il Direttore Spirituale è colui che ha la cura di ciò che riguarda il profitto morale e spirituale della Congregazione e de' suoi membri. Pertanto:</p>		
(56)	<p>131. A lui in modo particolare incomberà che sian ben ordinate e dirette le Case degli ascritti: per conseguire il tal fine si terrà in frequente relazione coi Maestri dei novizi. <i>Si tenga</i> informato dello stato religioso di tutta la Congregazione. A tal fine si farà spedire un rendiconto trimestrale da tutti gl'Ispettori sull'avanzamento morale e spirituale della propria Ispettoria. ]</p>		
(59)	<p>132. Terrà un esatto registro dei chierici con tutte le indicazioni necessarie, cioè il nome di casato, di battesimo, del padre e della madre, della patria e della età, la data della loro entrata nelle nostre Case, della vestizione chiericale, di ciascuna ordinazione, come pure il nome e la residenza dell'ordinante, e la data eziandio delle patenti di confessione e Predicazione. <i>Se un Socio esce dalla Congregazione ne noti la data e la ragione.</i></p>		
(60)	<p>133. Terrà eziandio nota o specificata o complessiva dell'esito degli esami di teologia che si danno in tre epoche dell'anno, la qual nota riceverà dal Consigliere Scolastico.</p>		
(65)	<p>134. Il Catechista della Congregazione è incaricato di provvedere alle sacre ordinazioni de' chierici, dopo che avrà ricevuto dagli Ispettori le necessarie relazioni.</p>		
(66)	<p>135. L'ammissione al Suddiaconato è soggetta al Capitolo Superiore. Per le Missioni, o dove le circostanze lo richiedessero, si daranno facoltà speciali agli Ispettori. ¶</p>		
(68)	<p>136. Il Catechista provvederà per ottenere le dispense di età e far togliere altri impedimenti che potessero occorrere.</p>		
(69)	<p>137. Sul finire d'ogni trimestre, il Direttore Spirituale nello spedire agli Ispettori la prescritta circolare domandi la nota degli ordinandi per le prossime ordinazioni. L'Ispettore a sua volta indirizzi la stessa domanda</p>		

ai Direttori nella circolare del mese prossimo. I Direttori poi nei rendiconti mensili, almeno tre mesi prima delle sacre ordinazioni, esaminino se i candidati siano preparati a ricevere gli ordini, e li aiutino all'uopo.

(130) 138. Quando il candidato sia trovato disposto il Direttore ne proponga l'ammissione al Capitolo della sua Casa e ne mandi il voto all'Ispettore. Questi poi secondo gli appositi moduli dei rendiconti trimestrali invierà la lista dei proposti al Catechista unendovi il proprio voto per averne a suo tempo le necessarie lettere dimissoriali.

(131) 139. Prima di proporre e ammettere qualcuno al Suddiaconato, il Catechista osservi il registro dei rendiconti avuti dagli Ispettori trimestralmente, e occorrendo si procuri accurata relazione dai Direttori delle Case, dove il candidato dimorò nel tempo del suo chiericato, e non si promuovano alle sacre ordinazioni se non coloro dei quali secondo i sacri Canonici « *vitae sanctitas longo tempore probata sit.* »

(132) 140. Dopo il secondo anno di teologia si può promuovere alla tonsura ed agli ordini minori, dopo il terzo al Suddiaconato ed al Diaconato; ma solo alla fine del quarto al Presbiterato.

(133) 141. Prima che incomincino gli esercizi per le sacre ordinazioni, siano sottomessi ad un esame e sugli ordini che hanno da ricevere, e sulle cerimonie che devono osservare.

(134) 142. Si facciano interi gli esercizi spirituali secondo i sacri Canonici: perciò si raccomanda caldamente ai Direttori di lasciare agli ordinandi il tempo richiesto all'uopo. Possibilmente questi esercizi si facciano nella Casa ispettoriale o di noviziato.

(135) 143. Per conservare più facilmente il frutto della sacra ordinazione non si permette nella prima settimana del sacerdozio di andare a celebrare la messa lontano dalle nostre Case. *L'Ispettore soltanto per gravi motivi potrà fare qualche eccezione.*

#### DELL'ECONOMO.

(80) 144. Dovrà attendere alla esecuzione materiale delle opere che occorrono nelle Case della Congregazione.

(81) 145. Secondo le istruzioni che avrà dal Rettor Maggiore, tratterà cogli Ispettori delle riparazioni da farsi nelle singole Case, sulle nuove costruzioni e sui contratti di maggior rilievo.

(82) 146. Procurerà di stabilire centri in ciascuna Ispettoria ai quali si possa ricorrere per provviste di stoffe, libri, combustibili ecc.

(83) 147. Insieme col Prefetto esaminerà i rendiconti annuali di amministrazione di tutte le Case della Società.

138. *Riceverà pel tramite dell'Ispettore il voto del Capitolo della Casa per le proposte alle sacre ordinazioni.*

141. *I candidati per le sacre ordinazioni siano, prima di cominciare gli esercizi, esaminati e sugli ordini che devono ricevere e sulle cerimonie che devono osservare.*

142. *Gli esercizi di dieci giorni prescritti dai SS. Canonici si facciano, per quanto è possibile, nella Casa Ispettoriale o di Noviziato. E' dovere dei Direttori lasciare agli ordinandi il tempo richiesto all'uopo.*

(85) 148. Esigerà che non sia incominciata alcuna fabbrica senza che ne sia stato presentato il disegno ed abbia avuto la firma del Rettor Maggiore e la propria controfirma.

(88) 149. A lui pure toccherà provvedere il necessario per l'impianto di Case nuove.

(VII p. 56) 150. In aiuto dell'Economo si stabilisca una Commissione per le costruzioni, la quale in ogni Casa, prima di metter mano ai lavori, faccia fare i disegni adatti all'uopo ed ai bisogni, li esamini con ogni cura, domandando anche il parere dei Direttori e di altre persone pratiche delle condizioni dei luoghi e dello spirito della nostra Pia Società, ed esiga con un'oculata ed efficace sorveglianza che nell'esecuzione non si muti quanto fu approvato nei disegni ed i lavori si compiano nel modo più economico.

DEL CONSIGLIERE SCOLASTICO.

(90) 151. *Ad uno dei Consiglieri del Capitolo Superiore è dal Rettor Maggiore delegata la cura generale di quanto spetta all'insegnamento letterario e scientifico filosofico e teologico delle Case della Congregazione, tanto riguardo ai soci, quanto riguardo agli alunni.*

(92) 152. Terrà registro di tutti gl'insegnanti, delle loro patenti, diplomi, lauree ed autorizzazioni che si potranno avere nella Congregazione, colla rispettiva data.

(96) 153. Procurerà che nelle scuole si dia l'insegnamento in conformità delle leggi e dei programmi vigenti dello Stato, salva sempre la Religione e la moralità.

(98) 154. Richiederà dagli Ispettori un rendiconto trimestrale scolastico di ogni Casa, secondo il modulo appositamente preparato.

(99) 155. A lui s'indirizzeranno gli Ispettori per avere il personale insegnante e gli assistenti, allorchè saravvi difetto nelle loro Ispettorie, ed il Consigliere Scolastico d'intelligenza col Rettore Maggiore provvederà.

(101) 156. E' parimenti ufficio del Consigliere Scolastico di compilare il programma annuale d'insegnamento per tutte le altre scuole della Società.

(102) 157. Avrà eziandio cura che si scriva la storia della Società e che ciascun Ispettore faccia debitamente scrivere dai rispettivi Direttori la monografia della propria Casa o Collegio.

(103) 158. Si adopererà finalmente affinché in ciascuna Ispettoria siano stabiliti i Revisori per gli scritti da pubblicarsi dai soci.

150. *Nei lavori si procuri col decoro e coll'igiene la solidità e s'invigili perchè si eseguisca quanto per ciascuna costruzione stabilì la Commissione edilizia.*

155. *Provvederà d'intelligenza col Rettor Maggiore, quando gl'Ispettori gliene faranno domanda, il personale insegnante e gli assistenti di cui siavi difetto nelle Ispettorie.*

## DEL CONS. PROFESSIONALE

- (104) 159. Considerata la grande estensione che ha l'Ufficio di Economo, si stabilì che fra i Consiglieri del Capitolo Superiore uno avesse il titolo e la carica di *Consigliere Professionale*, a cui affidare una parte delle incombenze dell'Economo.
- (104) 160. Il Consigliere Professionale si terrà informato del personale addetto a qualche arte od ai lavori domestici.
- (105) 161. Sarà informato dagli Ispettori intorno all'avanzamento delle Case professionali, affinché i laboratori siano ben diretti pel vantaggio morale e materiale delle medesime. Se una Casa sovrabbonda di lavoro, concerti per farne parte ad altra Casa.
- (106) 162. Il Consigliere Professionale inoltre avrà cura di quanto spetta all'insegnamento delle arti e mestieri e dei lavori domestici delle Case della Congregazione, tanto riguardo ai Soci quanto riguardo ai famigli, ed ai giovani artigiani.
- (107) 163. Nelle Case nelle quali ne scorresse grave necessità procurerà che gli operai abbiano Catechista e Consigliere Professionale separato.
- (114) 164. A lui si indirizzeranno gli Ispettori per avere coadiutori, famigli, capi o vice-capi d'arte ed assistenti, allorchè ve ne sarà difetto nella propria Ispettorìa.
- (115) 165. Sarà parimenti suo Ufficio l'invigilare che siano fatte con buone regole e con profitto le esposizioni annuali di saggi, e specialmente stabilire e dirigere l'esposizione generale nel medesimo articolo ordinata ogni sei anni.
- (VIII p. 80) 166. Il Consigliere Professionale del Capitolo Superiore procuri di pubblicare ogni anno programmi scolastici e professionali, orari, suggerire ed indicare libri di testo da usarsi nelle varie Case di artigiani ed agricoltori, distinti per scuole ed anno di corso.
- (502) 167. Al fine dell'anno scolastico si dia un esame per constatare il profitto di ciascun alunno e siano premiati i più degni.
- (508) 168. In ogni Casa professionale nell'occasione della distribuzione dei premi si faccia annualmente un'esposizione dei lavori compiuti dai nostri alunni, ed ogni sei anni si faccia un'esposizione generale, a cui prendano parte tutte le nostre Case d'artigiani.
- (41) 169. I membri del Capitolo Superiore dovranno ordinariamente risiedere nella Casa in cui dimora il Rettor Maggiore. Avranno, occorrendo, in loro aiuto uno o più segretari esperti e fidati, i quali possano eziandio in caso di bisogno supplirli, e chi avesse a succedergli o a surrogarlo provvisoria-

163. Nelle case nelle quali scorresse grave necessità procurerà che la sezione artigiani abbia un Catechista ed un Consigliere Professionale proprio.

mente, possa avere esatta conoscenza di tutti gli affari.

- (41) 170. Tutti i membri del Capitolo Superiore dovranno tenersi ognora in istretta relazione col Rettor Maggiore e da lui dipendere, informarlo di quanto riguarda al proprio Ufficio, riceverne gli ordini e le opportune istruzioni e comunicarle ai subalterni.

- (VIII p. 124) 171. *Il Rettor Maggiore e i membri del Capitolo Superiore* visitino il più sovente che possono le Case. Ne guadagnerà grandemente la religiosa osservanza, e molti cuori ne avranno un sollievo ineffabile.

MILITARI

- (425) 172. Un membro del Capitolo Superiore è incaricato di quanto riguarda la leva militare dei Confratelli si ecclesiastici che laici in Italia: per le altre nazioni questa cura è lasciata agli Ispettori, i quali però ne manderanno relazione due volte all'anno al medesimo incaricato.

- (426) 173. Entro il mese di Dicembre i Direttori secondo un modulo apposito, manderanno ai suddetti Superiori la nota esatta dei Soci che nell'anno seguente saranno chiamati sotto le armi.

174. *Prima che un Socio parta pel servizio militare e appena ritornato si eseguisca quanto è prescritto dalle Norme per i giovani religiosi costretti alla milizia date dalla S. Congregazione sulla Disciplina Regolare 'l 27 Novembre 1892.*

- (441) 175. Ogni mese daranno notizie al Direttore della Casa da cui partirono, facendo un particolareggiato rendiconto della loro vita, indicando specialmente se possono fare e se fanno le pratiche di pietà.

- (442) 176. Per ogni bisogno si rivolgeranno al Superiore di quella Casa da cui sono partiti.

- (443) 177. Toccherà poi al medesimo Superiore o a chi lo coadiuva il prendersi cura di que' pochi studii che il soldato può fare e provvederlo de' libri che potessero abbisognargli.

- (448) 178. Per facilitare l'esecuzione delle Norme per i giovani religiosi costretti alla milizia sopraccitate si stabilisce che i Soci i quali debbono nell'annata presentarsi al servizio militare, non siano più contati nel personale delle varie Case, ma siano trattiene ed occupati nelle varie Case.

SEGRETARIO  
DEL CAPITOLO SUPERIORE.

179. *Il Segretario del Capitolo Superiore interverrà a tutte le adunanze e ne redigerà i verbali.*

180. *Apporrà la controfirma a tutti gli atti ufficiali del Rettor Maggiore e*

*dei membri del Capitolo Superiore, dopo averne preso nota, in modo che il Capitolo Superiore, possa, in caso d'assenza di uno dei titolari, essere informato di quanto si è disposto.*

181. Sarà a capo dell'Archivio generale della Congregazione ed avrà in aiuto almeno un sott'archivista che dovrà essere un sacerdote prudente, fedele e sollecito nel conservare accuratamente quanto gli sarà affidato.

182. Nell'Archivio si conserveranno in originale od in copia autentica tutti i documenti provenienti dalla S. Sede, le cronistorie delle singole ispettorie, le pratiche esaurite per l'accettazione di Case Salesiane e qualunque altro documento che possa interessare tutta la Congregazione. Vi sarà pure un reparto per documenti riservati ai soli membri del Capitolo Superiore.

183. Narnerà, documentandoli, i fatti principali della Pia Società, ne seguirà le epoche mettendo in chiaro le circostanze e quanto altro serva a spiegarli. Descriverà le difficoltà incontrate dalle medesime o gli appoggi avuti, le sue relazioni colle autorità ecclesiastiche e civili e quanto possa concorrere a far conoscere la vita della Congregazione.

184. Solamente i membri del Capitolo Superiore e gl'Ispettori possono consultare i documenti in qualunque tempo; gli altri confratelli dovranno essere muniti di un permesso per iscritto.

185. Nessun documento può essere portato via; occorrendo se ne estrarrà copia; la quale, quando sia firmata dall'archivista e munita del timbro della Congregazione, dovrà ritenersi come autentica.

#### ISPETTORE.

186. Il Rettor Maggiore, col consenso del Capitolo Superiore, a norma del cap. IX art. 17 non solo potrà stabilire visitatori straordinari, ma anche gl'Ispettori o Superiori ordinari da preporsi alle Ispettorie già istituite dalla S. Sede. Allo stesso modo saranno eletti i due Consultori dell'Ispettore.

(116) 187. Affinchè un Socio possa eleggersi Ispettore, deve avere emesso i voti perpetui ed aver tenuto costantemente vita esemplare nell'osservanza delle Costituzioni.

(118) 188. L'Ispettore durerà sei anni in carica; ma il Rettor Maggiore, secondo il bisogno, può riconfermarlo, traslocarlo in altra Provincia, o destinarlo ad altro Ufficio dove giudicasse che egli potesse meglio promuovere la gloria di Dio.

(120) 189. Informi il Retto Maggiore pienamente ed apertamente di tutto lo stato delle Case della sua Ispettoria; quindi ogni mese scriva al Rettor Maggiore, e procuri che ciascuno dei Direttori e

187. Per poter essere eletto Ispettore bisogna aver emessi i voti perpetui, essere stato Direttore o Consultore Ispettoriale ed aver tenuto costantemente vita esemplare nell'osservanza delle Costituzioni.

mente, possa avere esatta conoscenza di tutti gli affari.

- (41) 170. Tutti i membri del Capitolo Superiore dovranno tenersi ognora in istretta relazione col Rettor Maggiore e da lui dipendere, informarlo di quanto riguarda al proprio Ufficio, riceverne gli ordini e le opportune istruzioni e comunicarle ai subalterni.

- (VIII p. 124) 171. *Il Rettor Maggiore e i membri del Capitolo Superiore* visitino il più sovente che possono le Case. Ne guadagnerà grandemente la religiosa osservanza, e molti cuori ne avranno un sollievo ineffabile.

MILITARI

- (425) 172. Un membro del Capitolo Superiore è incaricato di quanto riguarda la leva militare dei Confratelli si ecclesiastici che laici in Italia: per le altre nazioni questa cura è lasciata agli Ispettori, i quali però ne manderanno relazione due volte all'anno al medesimo incaricato.

- (426) 173. Entro il mese di Dicembre i Direttori secondo un modulo apposito, manderanno ai suddetti Superiori la nota esatta dei Soci che nell'anno seguente saranno chiamati sotto le armi.

174. *Prima che un Socio parta pel servizio militare e appena ritornato si eseguisca quanto è prescritto dalle Norme per i giovani religiosi costretti alla milizia date dalla S. Congregazione sulla Disciplina Regolare 'l 27 Novembre 1892.*

- (441) 175. Ogni mese daranno notizie al Direttore della Casa da cui partirono, facendo un particolareggiato rendiconto della loro vita, indicando specialmente se possono fare e se fanno le pratiche di pietà.

- (442) 176. Per ogni bisogno si rivolgeranno al Superiore di quella Casa da cui sono partiti.

- (443) 177. Toccherà poi al medesimo Superiore o a chi lo coadiuva il prendersi cura di que' pochi studii che il soldato può fare e provvederlo de' libri che potessero abbisognargli.

- (448) 178. Per facilitare l'esecuzione delle Norme per i giovani religiosi costretti alla milizia sopraccitate si stabilisce che i Soci i quali debbono nell'annata presentarsi al servizio militare, non siano più contati nel personale delle varie Case, ma siano tratti ed occupati nelle varie Case.

SECRETARIO  
DEL CAPITULO SUPERIORE.

179. *Il Segretario del Capitolo Superiore interverrà a tutte le adunanze e ne redigerà i verbali.*

180. *Apporrà la controfirma a tutti gli atti ufficiali del Rettor Maggiore e*

soci gli scriva a norma delle nostre Costituzioni, ed esiga dai Direttori la risposta alla sua circolare e la comunichi ai rispettivi membri del Capitolo.

- (121) 190. Ogni anno farà un rendiconto della sua Ispettorìa al Rettor Maggiore, secondo apposito formulario.
- (122) 191. Senza il permesso del Rettor Maggiore non si assenti dalla sua Ispettorìa, eccetto i casi di urgente bisogno; nè permetta che i Direttori si assentino notabilmente dalle proprie Case senza ragionevole motivo.
- (123) 192. Interverrà al Capitolo Generale, alla elezione dei membri del Capitolo Superiore e del Rettor Maggiore.
- (124) 193. Nei casi di lunga assenza dalla sua Ispettorìa, il Rettor Maggiore provvederà un Vicario con quelle facoltà che crederà necessarie ed opportune.
- (130) 194. La Casa di residenza dell'Ispettore sarà fissata dal Rettor Maggiore.
- (131) 195. L'Ispettore ha l'autorità sui Direttori delle Case della sua Ispettorìa, ma non potrà traslocarli senza il consenso del Rettor Maggiore.
- (133) 197. Abbisognandosi di personale, si rivolgerà al Consigliere scolastico ed al Professionale che vi provvederanno dopo averne trattato col Rettor Maggiore.

193. *L'Ispettore dovrà ogni anno far la visita canonica alle Case della sua ispettorìa; qualora fosse impedito per giusto motivo si farà supplire da uno dei Consultori oppure ne darà avviso al Rettor Maggiore, perchè deleghi uno e per la visita e per quanto altro credesse opportuno.*

195. *L'Ispettore ha giurisdizione sui Direttori e su ciascun socio della sua ispettorìa; potrà traslocare di Casa ed occorrendo infliggere castighi e riprensioni; trattandosi tuttavia di qualche Direttore non lo farà senza prima averne avvisato il Rettor Maggiore.*

196. *Sarà suo ufficio invigilare sull'amministrazione economica, spirituale e scolastica dell'Ispettorìa.*

198. *L'Ispettore col parere del Direttore nominerà i membri del Capitolo di ciascuna Casa.*

199. *Potrà fare ed autorizzare a fare la spesa fino a lire mille e col voto favorevole dei suoi Consultori fino a lire cinquemila.*

200. *L'Ispettore nella sua ispettorìa gode di tutti i privilegi concessi alla nostra Pia Società e potrà delegarli ai soci.*

201. *Potrà autorizzare a ricevere le confessioni dei confratelli, e anche a predicare, salvi però sempre i diritti degli Ordinarii.*

202. *Nel permettere la stampa dei libri si limiterà a quelle facoltà concesse dal Rettor Maggiore.*

203. *L'Ispettore nelle cose di maggior importanza si consiglia coi suoi Consultori, tuttavia il loro voto non è deliberativo che nell'ammissione dei postulanti al noviziato e alla professione religiosa e nel concedere spese superiori a lire mille.*

(134) 204. Qualora gli venga fatta la proposta d'aprire nuova Casa o Scuola, non potrà accettarla senza il consenso del Rettor Maggiore.

(137) 205. Agli Ispettori delle Missioni è data facoltà, quando la necessità od una grave convenienza lo consigliano, di concedere ai missionarii partiti dall'Europa, dopo un notevole spazio di anni, di ritornare in patria.

(149) 206. Ogni mese invierà ai singoli Direttori i formularii di rendiconto stampati a questo fine aggiungendovi quelle notizie, quegli avvisi e quelle domande che crederà opportune, prendendo per base la circolare mensile del Prefetto della Congregazione e le varie raccomandazioni degli altri membri del Capitolo Superiore.

(152) 207. Al fine d'ogni trimestre manderà al Direttore Spirituale il rendiconto morale della sua Ispettorìa, dando particolareggiate notizie dello stato morale di ciascuna Casa e di ciascun Confratello. Nel tempo stesso darà nota di quei chierici che sarebbero da promuoversi agli ordini corredando tale proposta del suo parere e di quello del Capitolo particolare che lo propone.

## CAPO X

### Di ciascuna Casa

(Vedi Regole).

(157) 208. Il Direttore è il Superiore di ciascuna Casa. Esso ha cura di tutto l'avanzamento spirituale, scolastico e materiale della Casa a lui affidata, e si terrà a questo fine alle regole stabilite al Capitolo X delle nostre Costituzioni.

(159) 209. Il Direttore viene nominato dal Capitolo Superiore, durerà in carica sei anni, e potrà essere rieletto. Ogni Direttore può anche traslocarsi dall'una all'altra Casa, qualora il Capitolo Superiore giudicasse ciò tornare a maggior gloria di Dio.

III p. 151) 210. Osservata la tendenza che hanno alcuni Ospizi a trasformarsi in Collegi, si raccomanda in genere che ciascuna Casa conservi sempre quel carattere e quello scopo che si ebbe nella sua fondazione. Che se speciali circostanze sopravvenienti consigliassero qualche modificazione, si ricorra ai Superiori e si attendano i loro ordini.

(162) 211. Nelle difficoltà verso le autorità scolastiche, municipali, ed ecclesiastiche farà ricorso all'Ispettore, ed in ogni caso può rivolgersi anche liberamente al Rettor Maggiore ed ai membri del Capitolo Superiore.

(164) 212. A lui, come capo dell'Istituto, spetta accettare e licenziare gli alunni, e potrà anche delegare a questo il Prefetto. Egli è responsabile dei doveri di ciascun impiegato, della condotta e moralità dei Confratelli e dell'educazione degli allievi.

205. Agli Ispettori delle Missioni solo quando una vera necessità lo richiegga, e non è loro possibile consultare prima il Rettor Maggiore, è data facoltà di permettere il ritorno in patria ai Confratelli partiti dall'Europa.

210. Il Direttore conservi alla Casa cui è stato preposto quel carattere che ebbe nella sua fondazione: il Capitolo Superiore soltanto potrà introdurre mutazioni.

211. I Direttori nelle difficoltà verso le autorità scolastiche, municipali ed ecclesiastiche faranno ricorso all'Ispettore e potranno anche liberamente rivolgersi al Rettor Maggiore e agli altri membri del Capitolo Superiore, tenendo però sempre avvisato l'Ispettore.

- (165) 213. Solamente il Direttore può modificare gli Uffici de' suoi dipendenti, la disciplina e l'orario stabilito. Egli però in tal caso ne darà comunicazione all'Ispettore.
- (166) 214. Terrà Capitolo ogni mese e ogni qual volta vi sarà qualche affare d'importanza da trattare, *conservandone il verbale in apposito libro.*
- (167) 215. Riceva immancabilmente ogni mese il rendiconto di tutti i Soci *postamente e con impegno.*  
Faccia almeno tre conferenze all'anno con tutto il personale insegnante ed assistente; e nelle Case ove vi sono artigiani faccia pure conferenze speciali al personale addetto alla cura degli artigiani. Si prenda degli uni e degli altri uguale sollecitudine.
- (411) 216. Non si tralasci mai dai Direttori di fare due conferenze mensuali, nell'una delle quali si legga e si spieghi un capo delle nostre Costituzioni o delle Deliberazioni dei Capitoli Generali; nell'altra svolgasi qualche punto morale. Accadendo che il Direttore non possa si faccia supplire dal Prefetto o dal Catechista.
- (168) 217. Il Direttore *non eserciti alcuna parte odiosa; ma ceda volentieri al Prefetto o ad altri uffici alquanto odiosi, riservando a sè il concedere favori e le cose onorevoli.*
- (169) 218. Si studi di conoscere l'indole, la capacità, le doti fisiche e morali dei Confratelli e degli altri suoi dipendenti, per essere in grado di dare a ciascuno la conveniente direzione. In questo modo potrà conseguire l'importantissimo scopo di formarsi il personale secondo il Regolamento interno delle Case, affidando a ciascuno l'Ufficio che più gli è confacente.
- (170) 219. Cerchi di occupare tutti secondo le proprie forze, procurando di non avere mai alcun Socio disoccupato, sebbene sia di capacità molto limitata, ma nemmeno di averne altri sopraccarichi di lavoro, in modo che si metta a pericolo la loro sanità.
- (171) 220. Riservi per sè le cose di maggior importanza, procurando che tutti gli altri Uffici siano convenientemente disimpegnati dai subalterni.
- (173) 222. Terrà un registro delle sue spese private, che presenterà a suo tempo all'Ispettore.  
Se in qualche Casa vi fosse danaro oltre lo stretto bisogno, il Direttore lo consegnerà all'Ispettore per sopperire ai bisogni generali della Congregazione od a quelli speciali della sua Ispettoria.

216. *Il Direttore o per sè o per altri faccia due conferenze mensili l'una sulle Costituzioni, l'altra su un punto morale. Alle dette conferenze si premetta qualche minuto di lettura sulle Regole o altro che si credesse opportuno.*

218bis. *Il Direttore deve guardarsi dal rimproverare od anche solo ammonire i confratelli in pubblico, peggio in presenza degli alunni, ma occorrendo ammonisca o rimproveri segretamente e con carità di padre.*

221. *Il Direttore procuri che i sacerdoti si esercitino nella predicazione e nel fare il Catechismo da cui non li dispensi se non per legittimo impedimento.*

222. *Terrà un registro delle sue spese private, che presenterà a suo tempo all'Ispettore, al quale consegnerà pure quel danaro che sopravanzasse ai bisogni della Casa. L'Ispettore a sua volta faccia di tutto per venire in aiuto a quelle Case che versassero in istrettezze finanziarie.*

(146) Se poi vi sono passività, riparazioni da farsi, lavori da iniziarsi, ne prenderà nota, penserà al modo di provvedere i mezzi necessari. ed ogni cosa esporrà all'Ispettore e al Rettor Maggiore.

(175) 223. Non faccia stampare nuovi programmi per l'accettazione degli alunni, nè introduca mutazioni nei già stampati, senza intelligenza col proprio Ispettore, il quale non approverà novità di momento senza renderne consapevole il Rettor Maggiore.

(177) 224. Ogni mese ciascun Direttore riempirà i formularii di rendiconto e li manderà all'Ispettore. A tale scopo deve tener nota precisa del personale occupato o libero, sano od ammalato, dar conto dello stato morale, sanitario, scientifico dei Socii e degli allievi. Risponda regolarmente e categoricamente alle circolari mensili dell'Ispettore e di tutto ciò tenga copia in apposito registro.

(180) 225. Invigilerà che si scriva dall'annalista la cronaca del Collegio e mandi al Rettor Maggiore le notizie di maggior rilievo, perchè si possano redigere le *lettere edificanti*.

226. *I Direttori si prendano per tempo cura delle vocazioni; ma non mandino al noviziato se non coloro della cui moralità si può essere fondatamente tranquilli.*

(VIII p. 156) 227. Sbandire la politica e limitare, per quanto è possibile, la lettura dei giornali, secondo la prudenza del Direttore.

Contenere nei giusti limiti la lettura dei giornali nelle nostre Case e usando quelle precauzioni volute da D. Bosco e non far questioni di politica.

I chierici e i coadiutori non potranno leggere nè giornali nè periodici.

I giornali e periodici cattivi siano assolutamente sbanditi dalle nostre Case.

Il Direttore vedrà nella sua prudenza a quali sacerdoti converrà permettere la lettura dei giornali buoni.

227. *I Direttori vegliino acciò non s'introduca la politica nelle nostre Case; limitino la lettura dei giornali consentendola soltanto a quei soci la cui condizione e gli uffici loro affidati rendesse indispensabile tale lettura.*

(VIII p. 143) 228. Quando un confratello è mandato in una Casa con lettera di ubbidienza, dove è determinato il suo ufficio, il Direttore non gli assegni un'occupazione diversa, senza consultare i Superiori ed aver ottenuto il loro consenso.

(181) 229. *Il Direttore* abbia cura della pia Unione dei Cooperatori Salesiani, cercando di aumentarne il numero, promuovendo le annuali loro conferenze, ed anche raccogliendo le offerte secondo il loro regolamento, le quali a sua volta rimetterà al Rettor Maggiore.

(VII p. 59) 230. I Direttori invitino prudentemente, ma con zelo, i parenti dei loro alunni ad iscriversi alla Pia Associazione, non che gli alunni stessi quando ne abbiano i requisiti.

RICHIAMI	DELIBERAZIONI CHE SI RIFERISCONO	MODIFICAZIONI CHE SI PROPONGONO	OSSERVAZIONI
(VII p. 59)	231. Il Direttore, <i>occorrendo</i> designerà un Confratello che in suo nome si occupi dei Cooperatori dei dintorni, ne tenga nota, trasmetta gli indirizzi e le necessarie correzioni alla Direzione centrale, colla quale si manterrà in regolare corrispondenza.		
(VII p. 59)	232. Dai Direttori non si tralascino, le due Conferenze prescritte dal Regolamento ai Cooperatori del luogo e dei dintorni.		
(252)	233. In ogni Casa vi sarà un esperto e caritatevole infermiere, il quale possibilmente non avrà occupazioni che lo distolgano dalla cura degli ammalati.		
(313)	234. <i>All'Altare dell'Infermeria</i> il Catechista o chi, per lui, <i>potendo</i> , celebri la Messa per dare agli infermi la maggior comodità possibile di ricevere i Santi Sacramenti.		
<b>CAPO XII.</b>			
<b>Dello Studio.</b>			
<i>(Vedi Regole).</i>			
(547)	235. Ogni giorno non vi sia meno di nove ore tra scuola e studio. Nel tempo estivo la scuola pomeridiana sia ridotta circa ad un'ora e mezzo.		
(548)	236. Riguardo alle materie d'insegnamento si seguano, per quanto è possibile, i programmi governativi e le istruzioni del Consigliere Scolastico del Capitolo Superiore.		
(551)	237. Per regola generale i libri di testo siano scritti o riveduti dai nostri Soci o da persone conosciute per onestà e religione.		
(552)	238. Qualora le autorità scolastiche comandassero qualche libro, potrà essere senza difficoltà introdotto nelle nostre scuole; ma se in esso si contenessero massime contrarie alla Religione od alla moralità, non sia mai dato nelle mani degli allievi. In questo caso si provveda col dettare in classe o facendo stampare o poligrafare tale libro, omettendo oppure rettificando quelle parti, quei periodi e quelle espressioni che fossero giudicate pericolose, o semplicemente inopportune. Questo è ufficio del Consigliere Scolastico del Capitolo Superiore.		
(553)	239. Affinchè in tutte le Case siavi uniformità nei libri che si adoperano e nelle materie che si insegnano, ogni Direttore e Maestro si attenga fedelmente al programma, che il Consigliere Scolastico del Capitolo Superiore distribuirà ogni anno prima che incomincino le scuole.		
	Occorrendo il bisogno di cambiare qualche cosa, se ne dia avviso al medesimo Consigliere Scolastico. Per le scuole fuori d'Italia egli prenderà le opportune deliberazioni coi rispettivi Ispettori.		

(554) 240. Si studi il modo d'introdurre nelle nostre Case i classici cristiani; in tutte le scuole ginnasiali e liceali siavi almeno una lezione per settimana sopra un testo di tali autori e questo formi materia di esame.

(VIII p. 40) 241. Non sarà ammesso in via ordinaria alla I ginnasiale chi non ha compiuto il corso elementare o almeno la IV, e, fuori d'Italia, il corso corrispondente. Le nostre scuole elementari poi abbiano tale indirizzo che preparino il meglio possibile gli alunni allo studio del latino.

(VIII p. 40) 242. Gli aspiranti al corso dei Figli di Maria daranno un esame d'ammissione, e giudicati non idonei, dovranno in un corso preparatorio acquistare una sufficiente cognizione della lingua patria, prima di cominciare il latino.

(VIII p. 40) 243. Negli studentati *filosofici* vi sia una scuola di magistero, nella quale, i chierici vengano esercitati praticamente nella spiegazione della grammatica e degli autori, nella scelta dei temi e della correzione dei compiti.

(VIII p. 41) 244. Fuori d'Italia gli Ispettori nel compilare il programma di latino avranno per base il programma compilato dal Consigliere Scolastico del Capitolo Superiore per l'anno nuovo o per l'anno antecedente.

## STUDI FILOSOFICO-LETTERARI

(565) 245. Niuno è ammesso in Congregazione come studente, se non ha compiuto almeno il corso ginnasiale od abbia almeno quelle cognizioni della lingua latina e patria necessarie per essere ammesso alla filosofia, e ciò conti da regolare esame.

(576) 246. Affinchè possano agevolmente compiere gli studi filosofici e teologici, i nostri Soci non frequenteranno le scuole delle università, se non dopo essere stati iniziati negli ordini sacri.

(579) 247. I chierici si diano la massima sollecitudine di attendere ai propri doveri scolastici, ed è perciò loro proibito di tenere o leggere libri alieni dai loro studi, o giornali, senza espressa licenza del Direttore. *Facciano studio in comune coi giovani, ed ove ciò non si possa siano raccolti sotto l'assistenza del Catechista o di altro confratello designato dal Direttore.*

(IX p. 6) 248. Il Capitolo Generale deliberò inoltre che si fondino gli studentati regolari teologici dove il Capitolo Superiore giudicherà più opportuno in servizio di una o più ispettorie.

(283) 249. Negli studentati *teologici* l'anno scolastico durerà nove mesi interi e vi saranno non meno di tre ore di scuola al giorno.

(585) 250. Tutti i chierici avranno ogni settimana un'ora di scuola per le sacre cerimonie e dovranno essere bene istruiti nel canto ecclesiastico.

248. *Siano aperti studentati teologi regolari in quei luoghi ove il Capitolo Superiore giudicherà più opportuno in servizio di una o più ispettorie.*

RICHIAMI	DELIBERAZIONI CHE SI RIFERISCONO	MODIFICAZIONI CHE SI PROPONGONO	OSSERVAZIONI
(603)	251. Ciascun chierico avvicinandosi al fine de' suoi studi teologici, desiderando di essere ammesso alle sacre ordinazioni, ne farà parola al suo Direttore.		
(612)	252. In ogni casa vi sarà ogni mese la soluzione di un caso di teologia morale, preparato da un incaricato dal Rettor Maggiore; intervorranno tutti e soli i Sacerdoti.		
(588)	253. L'Ispettore per la maggior uniformità di criterio nel dare il voto, nomini una commissione esaminatrice per la sua Ispettorìa. Sia essa composta di due <i>esaminatori ispettoriali</i> e dei professori delle singole Case, e ciò per gli esami <i>semestrali e finali</i> . Gli esaminatori nel trasmettere il voto vi uniscano una ragionata relazione dell'andamento degli studi. Tenga registro preciso dei trattati su cui vennero esaminati i singoli chierici, come pure dell'esito ottenuto in ciascun esame su d'ogni materia. Di tutto manderà esattamente copia al Capitolo Superiore.		
<b>CAPO XIII.</b> <b>Della pietà.</b> <i>(Vedi Regole).</i>			
(349)	254. Sarà adottato nelle Case d'Italia il <i>Giovane Provveduto</i> come Manuale di pietà dei nostri alunni.	255. <i>Nelle altre nazioni si adottò pure il Giovane Provveduto esattamente e fedelmente tradotto con quelle aggiunte che si convengono ad ogni nazione, previa sempre l'approvazione del Rettor Maggiore.</i>	
(351)	256. E' raccomandato caldamente di non aggiungere, nè levare, nè mutare le preghiere che si dicono al mattino ed alla sera, all'esercizio della buona morte, prima e dopo il cibo, il lavoro o lo studio, negli esercizi spirituali ecc. ecc.	256. <i>Non si aggiunga, tolga o muti nulla nelle preghiere stabilite pel mattino e per la sera, per l'esercizio della buona morte, prima e dopo il cibo, il lavoro o lo studio, negli esercizi spirituali, ecc.</i>	
(354)	257. I Salesiani hanno anche per missione di attirare le anime a Dio colla maestà delle sacre funzioni: si raccomanda perciò che si studiino bene le cerimonie, se ne faccia regolarmente la scuola anche ai giovani, e si coltivi il canto fermo, secondo la circolare del Rettor Maggiore, 1891.		
(VIII p. 12)	258. I sacerdoti conservino e possibilmente accrescano lo spirito di pietà; li facciano esercitare nella predicazione nè li dispensano dal fare il catechismo, se non per legittimo impedimento.	258. <i>I sacerdoti devono precedere tutti gli altri nello spirito di pietà, perciò sia loro somma cura di celebrare la santa messa con edificante pietà, di evitar la fretta e di fare la dovuta preparazione e ringraziamento a questo grand'atto.</i>	
(385)	259. Il canto delle laudi sacre, le regole della musica vocale e del canto gregoriano siano uniformi in tutte le Case.		
(387)	260. Si istituisca secondo quelle norme una scuola di canto fermo nelle Case di Noviziato e Studentato, la		

quale non solo sia modello a tutte le altre, ma loro fornisca col tempo dei buoni maestri. Per istimolare lo zelo dei maestri e degli scolari il canto fermo in dette Case formi materia d'esame alla fine dell'anno scolastico.

(359) 261. Ciascuno abbia il Crocifisso o la Medaglia di Maria Ausiliatrice o lo Scapolare al collo, e sia sempre munito della Corona per recitare il Santo Rosario e guadagnare le indulgenze concesse dai Sommi Pontefici.

(356) 262. Ciascuno si trovi puntualmente alle pratiche di pietà, che si fanno in comune, come pure alle orazioni ed al sermoncino della sera.

263. Alla levata lo svegliatore o l'assistente dica ad alta voce: *Benedicamus Domino*, cui tutti rispondano: *Deo gratias*. Poi ciascuno privatamente faccia il segno della santa Croce, indi offra il suo cuore a Dio dicendo: Gesù, Giuseppe e Maria vi dono il cuore e l'anima mia; intanto si alzi colla massima modestia e dica giaculatorie e preghiere a sua scelta.

264. Al mattino si dicano le orazioni seguenti come sono nel Giovane Provveduto: Segno di santa Croce - Vi adoro - Pater noster - Ave Maria - Credo - Salve Regina - Angele Dei - Comandamenti di Dio - Comandamenti della Chiesa - Sacramenti - Atto di Fede - di Speranza - di Carità - di Contrizione - Gesù mio, misericordia - preghiera a S. Luigi col Pater, Ave-Gloria, versicolo ed Oremus - Ab omni malo, libera nos, Domine - L'Angelus, se non si è detto prima - poi il Rosario con le Litanie Lauretane - Per la pace in casa, *Ave Maria, Gloria Patri* - Pei nostri benefattori e per le persone raccomandate alle preghiere, *Pater, Ave, Gloria* - De profundis con l'Oremus.

265. Mentre si tratta la causa di beatificazione di Don Bosco si aggiunga alle orazioni sopra notate il *Veni, Creator Spiritus* col versicolo ed Oremus e l'*Ave, Maris Stella*; notando che sia il *Veni, Creator* che l'*Ave, Maris Stella* si posson anche cantare durante la Messa o la Comunione, o alla sera prima della benedizione.

266. Per la recita del rosario si dicano i misteri come sono notati del Giovane Provveduto, come pure si leggeranno dal Giovane Provveduto le preghiere della *Via Crucis* che si farà in comune in tutte le Case dal 1° venerdì di marzo fino al Venerdì Santo.

267. Dopo la Messa vi è un po' di lettura spirituale. Prima si dice il *Veni, Sancte Spiritus* ecc. con l'Oremus apposito. Dopo l'*Agimus, Ave Maria, Auxilium Christianorum*.

268. Prima del lavoro, della scuola, dello studio si dirà sempre l'*Actiones* con l'*Ave Maria*, e con la giaculatoria:

262. *Eccetto il caso di legittimo impedimento riconosciuto dal Direttore è dovere di ogni confratello trovarsi con gli altri alla meditazione, alla lettura spirituale ed alle pratiche di pietà che si fanno in comune, compresi le orazioni della sera e il sermoncino che le suole seguire, e ciò non solo stando nella propria Casa, ma anche quando si è di passaggio in qualunque altra della Congregazione.*

*Maria Auxilium Christianorum, ora pro nobis.* Dopo il lavoro, la scuola, lo studio, l'Agimus con l'Ave Maria e giaculatoria.

269. Prima e dopo il cibo, nei refettori dei Confratelli si diran le preghiere della tabella. Pei giovani la preghiera del Giovane Provveduto: *Date, o Signore ecc. - Signore, Vi ringraziamo ecc.* coll'Ave Maria e giaculatoria suindicata.

270. Non si lasci mai l'Angelus Domini o il Regina Coeli, mattino, mezzodì e sera ad ora conveniente.

271. Le orazioni della sera saranno: Vi adoro - Padre nostro - Dio ti salvi, o Maria - Io credo - Dio ti salvi, o Regina - Angelo di Dio - Gesù mio misericordia - Tre volte *Cara Madre Vergine Maria, fate che io salvi l'anima mia*, con l'Ave Maria ciascuna volta e infine il Gloria Patri - Pei nostri Superiori e Missionari, *Salve Regina* - Per Don Bosco, *Pater, Ave, Requiem* e l'Angelus col De profundis qualora non si fosse detto prima. Poi: *Fermiamoci alcuni istanti a considerare lo stato di nostra coscienza*; e dopo un po' di pausa: *Se ci troviamo rei ecc. atto di contrizione* con le giaculatorie: *Gesù, Giuseppe e Maria ecc. Pensando quindi ecc.* come nel Giovane Provveduto.

(478) 272. Soprattutto si ricordino i Direttori che il discorsetto della sera prima d'andare a letto è mezzo potente per animare i giovanetti a pensar seriamente alla salute dell'anima; così pure la lettura spirituale che devesi fare nel dormitorio alla sera mentre mettonsi a letto.

273. In ogni dormitorio comune alla sera dopo le orazioni, mentre si va a letto da uno designato si facciano alcuni minuti di lettura di qualche libro edificante. Questa lettura finisce col *Tu autem Domine, miserere nobis*, cui si risponde *Deo gratias*.

274. A queste pratiche di pietà, che sono comuni a tutti i giovani, pei Confratelli sono da aggiungere la meditazione e la lettura spirituale con la visita al SS. Sacramento. La meditazione si comincia col *Veni, Sancte Spiritus*, e relativo Oremus. Poi: *mettiamoci alla presenza di Dio*, e dopo una breve pausa si recita la piccola preghiera del Giovane Provveduto: *Mio Dio, prostrato alla vostra presenza vi adoro e vi amo come Creatore, Salvatore e sommo mio Bene*; mi pento con tutto il mio cuore d'avervi offeso; fatemi la grazia che ben conosca le verità che sono per meditare e mi accenda d'amore per Voi. *Vergine Maria, Madre di Gesù, Angelo mio custode, santi e sante del Paradiso*, pregate per me. - La meditazione sia sempre divisa in vari punti, dopo ciascuno dei quali vi sia un tempo conveniente da meditare. Al fine della meditazione. *Prendiamo qualche buo-*

272. I Direttori non tralascino mai il discorsetto della sera dopo le orazioni; ma siano brevi e ricordino ch'è mezzo potente per animare i giovanetti a pensare seriamente alla salute dell'anima.

na risoluzione e cerchiamo il modo di metterla in pratica (pausa). - Ringraziamo il Signore dei lumi che ci ha comunicati e domandiamogli la grazia di mettere in pratica le prese risoluzioni, poi la seguente preghiera: O Santissima ed Immacolata Vergine Maria ecc,

275. La lettura spirituale comincia col segno della croce in latino - Veni, Sancte Spiritus e relativo Oremus - mettiamoci alla presenza di Dio. (*Breve pausa*) si legge quindi per circa dieci minuti concludendo con *Tu autem Domine, miserere nobis* - segue la Comunione spirituale: Gesù mio, credo che voi siete realmente presente nel SS. Sacramento. Vi amo sopra ogni cosa e vi desidero nell'anima mia. Giacchè ora non posso ricevervi sacramentalmente, venite almeno spiritualmente nel mio cuore (*Breve pausa*)... Come già venuto io vi abbraccio e mi unisco tutto a Voi; non permettete che io m'abbia mai a separare da voi. Eterno Padre, io vi offro il Sangue preziosissimo di Gesù Cristo in isconto de' miei peccati e dei bisogni di Santa Chiesa (100 giorni d'indulgenza). Pater Ave, Gloria a San Francesco di Sales con rispettivo Oremus, Agimus, Ave, Maria - Maria, Auxilium Christianorum ecc.

276. Alla domenica mattina vi sono due funzioni. Alla prima messa si dicono le preghiere del mattino come sopra con le litanie ecc. come al n. 2. Al Sanctus si dicono parola per parola alternativamente le preghiere in preparazione, poi quelle di ringraziamento alla Comunione *come trovansi nel Giovane Provveduto*. infine le cinque decine del Rosario.

277. Alla seconda funzione vi sarà l'ufficio della Madonna: si recita il Mattutino e le Lodi; si cantano gli inni, le lezioni, il *Te Deum*, il *Benedictus* con l'*Oremus* e il *Benedicamus Domino*. La messa comincia quando finisce il Mattutino: quando non vi è il *Te Deum*, comincia un po' prima. Dopo la messa vi è la spiegazione del Vangelo o l'esposizione di un fatto alla Storia Sacra od Ecclesiastica quindi si recita un *Pater, Ave, Gloria* e si canta la giaculatoria: *Lodato sempre sia*; uscendo si canta la lode: *Luigi, onor dei Vergini* ecc.

278. Alla sera chi sente la predica del mattino può dispensarsi dalla meditazione. Chi per qualunque ragione non potesse ascoltare la predica faccia la sua meditazione.

279. Nelle solennità in cui la messa è cantata, si recita senza canto il solo Mattutino, quindi incomincia la messa cantata e non vi è predica. Dopo messa un *Pater, Ave e Gloria* e giaculatoria e lode come sopra.

280. *Alla sera*: vespro (possibilmente quello assegnato dal Calendario, al-

trimenti quello della Madonna) indi *breve istruzione* e benedizione col SS. Sacramento. Prima della benedizione, quando non vi sono cantici speciali, si cantino le Litanie Lauietane, e dalla Domenica di Settuagesima a quella delle Palme il *Misereve*.

(360) 281. L'esercizio della Buona Morte quando si può si faccia in comune, tenendo queste regole:

a) Oltre la meditazione solita del mattino si faccia ancora una mezz'ora di meditazione od una conferenza alla sera, e questa versi su qualche novissimo.

b) Si faccia come una rivista mensile della coscienza, e la confessione di quel giorno sia più accurata del solito, come di fatto fosse l'ultima della vita, e si riceva la S. Comunione come fosse per Viatico.

c) Finita la Messa e le preghiere solite si recitano le preghiere indicate nel Giovane Provveduto, cioè - Preghiera di Benedetto XIII per non morire di morte improvvisa - Litanie della buona morte - Orazione per le anime del Purgatorio - A S. Giuseppe per impetrare la buona morte. Quindi si dirà un Pater, Ave, Gloria secondo *l'intenzione del Sommo Pontefice per l'acquisto delle indulgenze; altro per i nostri benefattori e persone raccomandate alle nostre preghiere; altro per quello che tra noi sarà il primo a morire; indi il De profundis per tutte le anime del Purgatorio.*

d) Si pensi almeno per mezz'ora al progresso o al regresso che si è fatto nelle virtù nel mese passato, specialmente per ciò che riguarda ai proponimenti fatti negli esercizi spirituali, l'osservanza delle Regole, e si prendano ferme risoluzioni di vita migliore.

e) Si rileggano in quel giorno tutte od almeno in parte le Regole della Congregazione. Siccome alcuni non possono per le loro occupazioni far questa lettura in privato, si può supplire col legger le Regole a tavola.

f) Sarà anche bene di scegliere un Santo per protettore del mese che si sta per cominciare.

(361) 282. Se taluno per le sue occupazioni non può fare l'esercizio della Buona Morte in comune, nè attendere a tutte le accennate opere di pietà, col permesso del Direttore, lo pratichi privatamente per quella volta, e compia quelle soltanto, che sono compatibili col suo impiego, rimandando le altre ad un giorno più comodo.

(362) 283. Almeno ogni mese si renda conto del proprio stato morale e materiale al Direttore od a chi fu a ciò stabilito. I punti principali su cui debbono versare questi rendiconti sono:

a) Sanità.

b) Studio e lavoro.

c) Se si possano disimpegnar bene le proprie occupazioni e quale diligenza si metta in esse.

d) Se si abbia comodità di adempiere le pratiche religiose e quale sollecitudine si ponga in eseguirle.

e) Come si diporti nelle orazioni e nelle meditazioni.

f) Con quale frequenza e divozione si vada ai SS. Sacramenti, e qual frutto ne ricavi specialmente per vincere la passione dominante ecc.

g) Come si osservino i voti, e se non vi sian dubbi in fatto di vocazione. Ma si noti bene che il rendiconto si raggira solamente su cose esterne e non di confessione, a men che il Socio ne facesse egli stesso argomento per suo spirituale vantaggio.

h) Se abbia dispiaceri od astio verso qualcuno, e se abbia confidenza coi Superiori.

i) Se conosca qualche disordine, a cui siasi da porre rimedio, specialmente quando si tratta di impedire l'offesa di Dio.

284. Il Direttore o chi riceve il rendiconto è gravemente obbligato al segreto riguardo a quanto gli fu dal socio confidato per averne direzione.

(368)

285. Al principio dell'anno scolastico si farà l'inaugurazione degli studi con un triduo di prediche ogni sera; finito il triduo, si farà l'esercizio della Buona Morte. Vi interverranno gli alunni, i chierici e tutti gli altri della Casa, che non ne siano assolutamente impediti.

286. Tutti gli anni, verso il tempo pasquale, si fanno, tanto per gli studenti quanto per gli artigiani, tre giorni intieri di esercizi spirituali. Le preghiere del mattino si dicono come alla domenica e prima che incominci la meditazione. L'orario è come segue: circa le 5  $\frac{1}{2}$  levata, preghiere, canto del *Veni Creator* - meditazione, messa, prima e terza dell'uffizio della Madonna, poi ricreazione - Alle 9  $\frac{1}{2}$  circa, sesta, nona, piccola lettura, istruzione, canto qualche strofa di una lode, poi riflessione nello studio - Dopo le 11  $\frac{1}{2}$  Coroncina al Sacro Cuore di Gesù ed esame di coscienza, Circa alle 14, litanie dei Santi, riposo o riflessione nello studio. Circa le 15, vespro e compieta, breve lettura, istruzione, canto di una strofa di qualche lode - Ricreazione in silenzio. Circa le 17  $\frac{1}{2}$  mattutino e lodi, *Veni Creator*, meditazione, breve riflesso, Rosario, canto dell'*Ave*, *Maris Stella*, benedizione col SS. Sacramento. Prima d'andare a letto le preghiere al solito. Per la chiusa degli esercizi si canta il *Te Deum*. Prima della benedizione si recitano cinque *Pater*, *Ave* e *Gloria per l'acquisto delle indulgenze*. Riposto il Santissimo nel tabernacolo si aggiunge un *Pater*, *Ave*, *Gloria per tutti i benefattori spirituali e temporali* - altro per i direttori e predicatori degli esercizi - altro per le persone raccomandate alle nostre preghiere - altro per coloro che tra noi saran chiamati all'eternità nel corso dell'anno - una *Salve Regina per ottenere la grazia di conservare il frutto degli esercizi* - e

un De profundis col relativo Oremus per Don Bosco e per tutti i fedeli defunti.

- (372) 288. In tutte le Case Salesiane ove siavi un numero notevole di Socii ed allievi, e si possa avere o dall'interno o dall'esterno il servizio religioso sufficiente, si celebrino le sacre funzioni della Settimana Santa cominciando da quella della Domenica delle Palme, uniformandosi per quanto si può alle consuetudini della Diocesi.
- (373) 289. Siccome può avvenire che manchi il servizio occorrente, specialmente riguardo al diacono e suddiacono, se dette funzioni non si possono celebrare colla solennità delle chiese maggiori, si celebrino alla guisa delle minori, nelle quali, secondo un decreto di Benedetto XIII si possono celebrare senza diacono e suddiacono.
- (378) 290. Nel giovedì santo, *infra missam*, il clero della Casa e quanti ne sono in grado ricevano la S. Comunione Pasquale. Dove poi non può aver luogo la messa cantata per mancanza del richiesto servizio, il Superiore della casa od altri in vece sua celebri messa letta nella cappella privata od anche nella chiesa pubblica a porte chiuse, e quanti ne saranno in grado si accostino *infra missam* alla Santa Comunione.
- (379) 291. Se il numero dei Socii e degli alunni lo permette, è lodevole usanza il praticare il Giovedì, ad ora competente previo sermoncino analogo, la lavanda dei piedi, eleggendo tredici alunni a fare da Apostoli; e dopo di essa il Superiore celebrante, potendo, prenderà refezione con loro.
- (380) 292. Al Venerdì Santo, dove non si celebrino le funzioni solenni, dopo la recita delle orazioni e del rosario si farà la predica della passione, la quale deve essere affettuosa nelle espressioni, ma non oltrepassi l'ora nella durata. Nelle ore pomeridiane si praticherà l'esercizio della *Via Crucis*. Se si celebrano le funzioni, la predica si farà alla sera prima di detto esercizio.
- (370) 293. In tutte le nostre Case si solennizzi colla maggior pompa possibile la festa di S. Francesco di Sales. Nelle Case Ispettoriali si celebri nel giorno in cui cade; nelle Case particolari nella Domenica susseguente.
- (365) 294. Le feste che per disposizione della Chiesa non sono più di precetto, siano sempre ricordate e possibilmente osservate. Alla vigilia si ricordi quella giornata festiva, si raccomandandi di assistere alla S. Messa, e chi può faccia la Santa Comunione.  
La sera poi all'ora più comoda si cantino i vesperi seguiti da un sermon-

287. Negli esercizi Spirituali si farà silenzio durante la colazione e la ricreazione che la segue.

293. In ogni nostra Casa saranno solennizzate colla maggior pompa possibile le feste di S. Francesco di Sales, di S. Giuseppe, di Maria Ausiliatrice, del Sacro Cuore di Gesù. Nelle Case ispettoriali poi la festa di S. Francesco di Sales si celebri nel giorno in cui cade; nelle Case particolari nella Domenica susseguente.

294. Le feste, che per disposizione della Chiesa non sono più di precetto, siano osservate col seguente modo:

Oltre alla messa del mattino in cui, quanti sono in grado procureranno di far la santa comunione, vi sarà nel pomeriggio ad ora comoda vespro, sermoncino o lettura relativa alla festa e benedizione col SS. Sacramento. La vi-

cino o dalla lettura della vita del Santo o dal Mistero che si celebra in quel giorno.

La funzione si termini sempre colla benedizione del SS. Sacramento.

- (366) 295. Le usanze della Casa Madre si mantengano in vigore in ogni nostra Casa o Collegio.

**CAPO XIV.**

**Del Maestro dei Novizi  
e della loro Direzione.**

*(Vedi Regole).*

**CAPO XV.**

**Dell'Abito.**


*(Vedi Regole).*

- (346) 296. Siccome per la foggia di vestire abbiamo per regola di seguirne gli usi del paese dove si stabilisca una casa della Congregazione, ed in varie altre cose si richiedono disposizioni speciali per la diversità dei luoghi e dei climi, così ogni Ispettorìa avrà il suo *Costumiere*, dove saranno notati gli usi ed i costumi dei varii paesi, per esaminare quali si hanno da adottare per la Congregazione.

- (347) 297. Detto *Costumiere* è formato dalle risoluzioni che si prendono nei Capitoli Ispettoriali. Ogni Casa dovrà averne una copia. Le sue prescrizioni restano obbligatorie nelle sole Case di ciascuna particolare Ispettorìa, senza estendersi alle altre.

- (VII p. 57) 298. Anche per i Coadiutori si fissi una qualità di panno, e per quanto è possibile nella varietà dei paesi, una foggia di vestito, dalla quale non possa ognuno allontanarsi a capriccio.

*gilia nel sermoncino della sera si farà un cenno di questo colle opportune raccomandazioni.*



ARCHIVIO SALESIANO  
CENTRALE

D5840901